



LEGGE 17 novembre 2005 n.165

REPUBBLICA DI SAN MARINO

LEGGE SULLE IMPRESE E SUI SERVIZI BANCARI , FINANZIARI E ASSICURATIVI

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 novembre 2005.

PARTE I

DISCIPLINA DEI SOGGETTI E DELLE ATTIVITA' RISERVATE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge, si intende per

- a) "attività bancaria": attività di cui alla lettera A dell'Allegato 1;
- b) "attività di assunzione di partecipazioni": attività di cui alla lettera L dell'Allegato 1;
- c) "attività di concessione di finanziamenti": attività di cui alla lettera B dell'Allegato 1;
- d) "attività di intermediazione in cambi": attività di cui alla lettera K dell' Allegato 1;
- e) "attività fiduciaria": attività di cui alla lettera C dell' Allegato 1;
- f) "attività assicurativa": attività di cui alla lettera G dell' Allegato 1;
- g) "attività riservate": attività di cui all'Allegato 1;
- h) "attività riassicurativa": attività di cui alla lettera H dell' Allegato 1;
- i) "attuario": persona iscritta nel registro di cui all'articolo 145;
- j) "autorità di vigilanza": Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

- k) "banca": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A dell'Allegato 1;
- l) "Banca Centrale": Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- m) "cliente professionale": cliente avente le caratteristiche stabilite dall'autorità di vigilanza;
- n) "CCR": Comitato per il Credito e il Risparmio di cui all'articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n.96;
- o) "esecuzione di ordini per conto dei clienti": conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti;
- p) "fondo comune di investimento": patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;
- q) "gestione di portafogli": gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari;
- r) "impresa di assicurazione": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera G dell'Allegato 1;
- s) "impresa di investimento": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera D dell'Allegato 1;
- t) "impresa di riassicurazione": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera H dell'Allegato 1;
- u) "intermediario assicurativo": persona che esercita professionalmente l'attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 26;
- v) "intermediario riassicurativo": persona che esercita professionalmente l'attività di intermediazione riassicurativa di cui all'articolo 26;
- w) "istituto di moneta elettronica": società, diversa dalla banca, che è autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera J dell'Allegato 1;
- x) "Legge sulle Società": Legge 13 giugno 1990 n.68, e successive modifiche;
- y) "Legge di istituzione del registro dei revisori contabili e delle società di revisione": Legge 27 ottobre 2004 n.146;
- z) "mercato regolamentato": mercato che ha per oggetto strumenti finanziari e che è disciplinato da regole che definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato, le condizioni di ammissione alla quotazione e le condizioni che gli strumenti finanziari devono soddisfare per poter essere effettivamente negoziati sul mercato, nonché prescrivano adeguati obblighi di trasparenza;
- aa) "negoziante per conto proprio": contrattazione, ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari, nella quale il negoziante impegna posizioni proprie;
- bb) "organismi di investimento collettivo": fondi comuni di investimento e organismi esteri che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine, hanno caratteristiche equivalenti ai fondi comuni di investimento;
- cc) "promotore finanziario": persona che esercita professionalmente l'attività di offerta fuori sede di cui all'articolo 24;
- dd) "registro delle società": registro di cui all'articolo 20 della Legge sulle Società;
- ee) "Repubblica": Repubblica di San Marino;
- ff) "rete distributiva": tutti i canali di contatto con il pubblico ivi comprese le succursali, gli sportelli

automatici, gli uffici dei promotori e degli agenti, nonché le modalità di comunicazione a distanza;

gg) "servizi di emissione di moneta elettronica": attività di cui alla lettera J dell'Allegato 1;

hh) "servizi di investimento": attività di cui alla lettera D dell'Allegato 1;

ii) "servizi di investimento collettivo": attività di cui alla lettera E dell'Allegato 1;

jj) "servizi di pagamento": attività di cui alla lettera I dell'Allegato 1;

kk) "servizio di collocamento": accordo tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, finalizzato all'offerta al pubblico e al conseguente collocamento presso la clientela del collocatore degli strumenti finanziari emessi, a condizioni di prezzo e, se previsto, di tempo predeterminate. L'accordo può essere concluso anche fra un collocatore primario ed un collocatore secondario;

ll) "società di gestione": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera E dell'Allegato 1;

mm) "società fiduciaria": società che esercita l'attività di cui alla lettera C dell'Allegato 1;

nn) "soggetti autorizzati": soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione a esercitare una o più attività riservate ai sensi del Titolo II;

oo) "Statuto della Banca Centrale": Legge 29 giugno 2005 n.96;

pp) "stretti legami": rapporti tra un soggetto autorizzato e una persona fisica o giuridica, sammarinese o estera, che:

- controlla il soggetto autorizzato;

- è controllata dal soggetto autorizzato;

- è controllata dallo stesso soggetto che controlla il soggetto autorizzato;

- partecipa nel capitale del soggetto autorizzato o è partecipata dal soggetto autorizzato nella misura pari almeno al 33% del capitale con diritto di voto.

qq) "strumenti finanziari": strumenti di cui all'Allegato 2;

rr) "succursale": sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica e che esercita in tutto o in parte le attività riservate per le quali il soggetto è stato autorizzato;

ss) "tecniche di comunicazione a distanza": tecniche di contatto con la clientela o con il pubblico, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

Art.2

(Nozione di controllo)

1. Ai sensi della presente legge, il controllo sussiste quando una persona fisica o giuridica:

a) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea, ovvero

b) dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea, ovvero

c) esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) si computano anche i voti spettanti a società controllate, società fiduciarie, e a interposta persona; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

2. Il controllo di cui al comma 1 si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo

prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea;

b) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri dell'organo amministrativo;

c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

- la trasmissione degli utili o delle perdite;

- il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

- l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

- l'attribuzione a soggetti, diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario, di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

d) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

TITOLO II

ACCESSO ALLE ATTIVITÀ RISERVATE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.3

(Obbligo di autorizzazione all'esercizio di attività riservate)

1. L'esercizio in forma imprenditoriale nella Repubblica di San Marino di una o più attività elencate nell'Allegato 1 è riservato ai soggetti a tale fine autorizzati dall'autorità di vigilanza.

2. Gli Allegati 1 e 2 sono integrati o modificati con decreto reggenziale.

Art.4

(Attività esercitabili dai soggetti autorizzati)

1. I soggetti autorizzati possono svolgere solo le attività riservate per l'esercizio delle quali hanno ottenuto la relativa autorizzazione.

2. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui un'attività riservata, o un ramo di attività, deve essere svolto in via esclusiva e i casi in cui due o più attività riservate, o rami di attività, non possono essere svolti dallo stesso soggetto.

3. I soggetti autorizzati possono svolgere anche attività accessorie, strumentali e connesse alle attività riservate per le quali hanno ottenuto l'autorizzazione. L'autorità di vigilanza definisce le attività accessorie, strumentali e connesse che ciascun soggetto autorizzato può esercitare, anche in relazione alle attività riservate per le quali ha ottenuto l'autorizzazione.

4. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui e le condizioni alle quali una o più attività riservate possono essere esercitate in via accessoria ad altre attività riservate.

5. Il soggetto autorizzato non può svolgere attività diverse da quelle stabilite dal primo, terzo e

quarto comma.

Art.5

(Raccolta del risparmio)

1. Per raccolta del risparmio si intende l'attività di raccolta presso il pubblico di denaro con obbligo di restituzione.
2. L'attività di cui al primo comma è riservata alle banche, fatto salvo quanto previsto dalla Legge sulle Società in materia di emissioni obbligazionarie.
3. L'autorità di vigilanza disciplina la raccolta del risparmio da parte dei soggetti autorizzati. Per i soggetti autorizzati l'autorità di vigilanza può stabilire limiti quantitativi all'emissione di obbligazioni, anche in deroga a quelli stabiliti dalla Legge sulle Società.
4. E' comunque preclusa ai soggetti diversi dalle banche, la raccolta del risparmio a vista, nella forma del deposito, mediante titoli rappresentativi del deposito, ovvero la raccolta del risparmio collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.
5. L'autorità di vigilanza disciplina la raccolta del risparmio effettuata dalle banche. L'autorità di vigilanza disciplina la raccolta del risparmio effettuata mediante emissione di obbligazioni da parte delle banche, anche in deroga alle disposizioni della Legge sulle Società per quanto attiene: all'organo societario che delibera l'emissione, alla verbalizzazione della delibera di emissione delle obbligazioni e alla pubblicità della stessa, ai limiti all'emissione, al contenuto delle obbligazioni.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RISERVATE

Art.6

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione delle attività riservate e, ove previsto, dei rami di attività riservate che il richiedente intende svolgere.
2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la bozza dell'atto costitutivo e gli altri documenti stabiliti dall'autorità di vigilanza, nonché l'attestazione della costituzione di un deposito vincolato come stabilito dall'articolo 13.
3. L'autorità di vigilanza stabilisce i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, anche in relazione a ciascuna attività riservata.
4. L'autorità di vigilanza può chiedere al soggetto istante qualsiasi informazione ritenga utile al fine di decidere sul rilascio dell'autorizzazione.

Art.7

(Autorizzazione dell'autorità di vigilanza)

1. L'autorità di vigilanza non rilascia l'autorizzazione se non sussistono, in relazione a ciascuna attività riservata per lo svolgimento della quale si chiede l'autorizzazione, i requisiti minimi di cui al Capo IV. L'autorità di vigilanza può stabilire ulteriori requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione.
2. L'autorità di vigilanza, entro il termine da essa stabilito, comunica, in forma scritta, il rilascio o il diniego dell'autorizzazione al soggetto richiedente.
3. Se l'autorità di vigilanza ha chiesto al soggetto istante informazioni e/o documenti a integrazione della domanda, il termine di cui al secondo comma è interrotto e riparte per intero dal momento in cui l'autorità di vigilanza riceve le informazioni e/o i documenti richiesti.
4. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi di sospensione del termine di cui al secondo comma.

Art.8

(Domanda di variazione di un'autorizzazione)

1. Ogni soggetto autorizzato può chiedere all'autorità di vigilanza di variare i termini della propria autorizzazione al fine di aggiungere o eliminare un'attività riservata, o un ramo di attività riservata, a quelle incluse nell'autorizzazione.
2. L'autorità di vigilanza stabilisce i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di variazione di un'autorizzazione, anche in relazione a ciascuna attività riservata.
3. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione è regolato secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7.

Art. 9

(Abilitazione all'inizio dell'operatività)

1. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui l'inizio dell'operatività da parte di soggetti autorizzati è subordinato a preventiva abilitazione rilasciata dall'autorità di vigilanza.

Art. 10

(Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorità di vigilanza può revocare l'autorizzazione a esercitare una o più attività riservate nei casi in cui il soggetto autorizzato:
 - a) non soddisfa più i requisiti minimi di cui al Capo IV, e ogni altro requisito cui è subordinata l'autorizzazione;
 - b) non ha iniziato a esercitare, da più di dodici mesi, alcuna attività contenuta nell'autorizzazione ricevuta;
 - c) ha cessato di esercitare, da più di sei mesi, ogni attività per la quale ha ottenuto l'autorizzazione;
 - d) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare ovvero nei casi previsti all'articolo 14.
2. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di revoca dell'autorizzazione, l'autorità di vigilanza notifica al soggetto autorizzato l'ordine di rimuovere la situazione entro il termine, non superiore ai sei mesi, da essa stabilito.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al secondo comma, l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione. Il provvedimento di revoca è pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
4. Nel caso, in cui contestualmente alla revoca, non sia disposta la liquidazione coatta amministrativa del soggetto autorizzato, entro due mesi dalla revoca gli amministratori convocano l'assemblea per deliberare la liquidazione volontaria della società.

Art. 11

(Registro dei soggetti autorizzati)

1. E' costituito presso la Banca Centrale il registro pubblico dei soggetti autorizzati.
2. L'autorità di vigilanza iscrive ogni soggetto autorizzato nel registro al momento del rilascio della prima autorizzazione.
3. L'autorità di vigilanza stabilisce gli estremi identificativi e gli elementi informativi da iscrivere nel registro, disciplina la formazione, l'organizzazione del registro e le modalità di consultazione da parte del pubblico.
4. Il registro di cui al primo comma può essere tenuto anche in modo informatizzato.

CAPO III

NULLA OSTA DEL CONGRESSO DI STATO

Art. 12

(Rilascio del nulla osta da parte del Congresso di Stato)

1. All'autorizzazione rilasciata o alla variazione dell'autorizzazione concessa dall'autorità di vigilanza deve seguire il nulla osta da parte del Congresso di Stato nei casi in cui l'autorizzazione all'esercizio di attività riservate riguardi l'esercizio delle attività di cui alle lettere A, C, D, E, G, H dell'Allegato 1.
2. Al fine del rilascio del nulla osta l'autorità di vigilanza trasmette al Congresso di Stato, per il tramite del CCR, la domanda presentata dal soggetto autorizzato e il provvedimento di autorizzazione o di variazione dell'autorizzazione da essa emanato.
3. L'efficacia del provvedimento di autorizzazione o di variazione dell'autorizzazione emanato dall'autorità di vigilanza è condizionata alla concessione del nulla osta da parte del Congresso di Stato.
4. L'autorità di vigilanza informa il richiedente, con comunicazione scritta e senza ritardo, della concessione o del rifiuto del nulla osta.
5. Con decreto reggenziale possono essere stabiliti i casi in cui e le condizioni alle quali il nulla osta si intende concesso in via generale.

CAPO IV

REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE

Art. 13

(Requisiti minimi)

1. L'autorità di vigilanza rilascia l'autorizzazione per l'esercizio di attività riservate se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) la bozza dell'atto costitutivo sia redatta in modo conforme ai criteri stabiliti dall'autorità di vigilanza;
 - b) sia adottato il tipo legale delle società di capitali stabilito dall'autorità di vigilanza in relazione alle attività riservate per l'esercizio delle quali si chiede l'autorizzazione;
 - c) sia stabilita la sede legale e la sede amministrativa nel territorio della Repubblica;
 - d) il capitale sociale non sia inferiore a quanto stabilito dall'autorità di vigilanza;
 - e) sia costituito presso banche sammarinesi un deposito vincolato, ai fini del successivo versamento del capitale sociale al momento della costituzione, per un ammontare non inferiore a quanto stabilito dall'autorità di vigilanza;
 - f) i titolari delle partecipazioni rilevanti, soggetti a obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 17, abbiano i requisiti di onorabilità e gli altri requisiti, atti ad assicurare la sana e prudente gestione, stabiliti dall'autorità di vigilanza;
 - g) non sussistano stretti legami tali da ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
 - h) gli esponenti aziendali di cui all'articolo 15 possiedano i requisiti di cui al **primo** comma del medesimo articolo;
 - i) si presenti un programma di attività nel quale sono definite le risorse patrimoniali, umane, organizzative e tecnologiche adeguate alle attività che si intende svolgere, nonché altri documenti e

relazioni come stabilito dall'autorità di vigilanza.

CAPO V

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 14

(Conformità dell'atto costitutivo)

1. L'atto costitutivo della società deve essere redatto in modo conforme alla bozza autorizzata dall'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 7. Entro cinque giorni dalla stipula l'atto costitutivo deve essere comunicato all'autorità di vigilanza. La difformità è causa di revoca dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

TITOLO III

ESPOONENTI AZIENDALI

Art. 15

(Requisiti degli esponenti aziendali)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo di soggetti autorizzati devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dall'autorità di vigilanza.
2. Il difetto dei requisiti di cui al primo comma determina la decadenza dalla carica o dall'ufficio. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza della causa che ha determinato la perdita dei requisiti. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza.
3. L'autorità di vigilanza stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel secondo comma.

TITOLO IV

ASSETTI PROPRIETARI

Art. 16

(Partecipazioni rilevanti)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, mediante acquisizioni di azioni o quote, diviene titolare di una partecipazione rilevante al capitale di un soggetto autorizzato, deve darne comunicazione all'autorità di vigilanza.
2. La comunicazione è dovuta anche nel caso di cessioni di azioni o quote tali da determinare la perdita della titolarità di una partecipazione rilevante al capitale di un soggetto autorizzato.
3. Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma, si considerano anche le azioni o le quote acquisite o cedute indirettamente ossia quando l'acquisto o la cessione avvengono per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
4. Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma, l'autorità di vigilanza stabilisce:
 - a) le partecipazioni al capitale di un soggetto autorizzato che sono considerate rilevanti, anche tenendo conto del diritto di voto e degli altri diritti che possono influenzare la gestione del soggetto autorizzato;
 - b) i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché

quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;

c) le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni.

Art. 17

(Autorizzazione preventiva all'acquisto di partecipazioni rilevanti)

1. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui l'acquisto di azioni o quote, che determina l'acquisizione della titolarità di una partecipazione rilevante al capitale di un soggetto autorizzato, deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità di vigilanza.

2. Nei casi previsti dal primo comma, l'autorità di vigilanza, entro novanta giorni dalla comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non possieda i requisiti di cui all'articolo 18 ovvero non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente del soggetto autorizzato o a consentire l'esercizio della vigilanza. L'autorizzazione può essere altresì negata quando l'acquisizione contrasti con il raggiungimento delle finalità della vigilanza di cui all'articolo 37, ovvero avendo riguardo alla struttura e al bisogno economico del mercato. Decorsi i novanta giorni senza alcun tipo di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, l'autorizzazione si ritiene concessa.

3. L'autorizzazione di cui al primo comma può essere revocata in caso di sopravvenuto difetto dei requisiti stabiliti ai sensi della presente legge per l'acquisto di partecipazioni al capitale di soggetti autorizzati.

4. Gli acquisti e le cessioni di cui al primo comma sono comunicati, una volta perfezionati, all'autorità di vigilanza e al soggetto autorizzato.

5. L'autorità di vigilanza stabilisce:

a) le partecipazioni al capitale di un soggetto autorizzato che sono considerate rilevanti, ai fini dell'autorizzazione preventiva di cui al primo comma, anche tenendo conto del diritto di voto e degli altri diritti che possono influenzare la gestione del soggetto autorizzato;

b) i soggetti tenuti a chiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;

c) le procedure per la richiesta dell'autorizzazione.

Art. 18

(Requisiti di onorabilità)

1. L'autorità di vigilanza stabilisce i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in un soggetto autorizzato.

Art. 19

(Comunicazione degli accordi di voto)

1. Fatti salvi gli obblighi di pubblicità stabiliti dalla Legge sulle Società, ogni accordo scritto, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un soggetto autorizzato o in una società che controlla un soggetto autorizzato, è comunicato all'autorità di vigilanza dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti del soggetto cui l'accordo si riferisce, ove ne siano a conoscenza, entro cinque giorni dalla stipulazione.

Art. 20

(Acquisizione del controllo di un soggetto autorizzato)

1. L'acquisizione del controllo di un soggetto autorizzato deve essere comunicata all'autorità di vigilanza secondo le modalità previste dall'articolo 16.

2. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui l'acquisizione del controllo di un soggetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata. Le modalità di autorizzazione sono disciplinate secondo le modalità previste dall'articolo 17.

Art. 21

(Sospensione del diritto di voto)

1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sul soggetto autorizzato, non possono essere esercitati:

a) per le azioni o quote eccedenti le soglie partecipative stabilite ai sensi dell'articolo 16, quarto comma, in mancanza della comunicazione prevista al primo comma del medesimo articolo, ovvero in violazione dell'articolo 20, primo comma;

b) per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 19 quando dagli accordi derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione del soggetto autorizzato;

c) per le azioni o quote eccedenti le soglie partecipative stabilite ai sensi dell'articolo 17 quando non sia stata ottenuta l'autorizzazione prevista dal primo comma del medesimo articolo ovvero quando l'autorizzazione sia stata revocata, ovvero in violazione dell'articolo 20, secondo comma;

d) per le partecipazioni detenute dai soggetti privi dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 18.

2. La deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal primo comma sono annullabili. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge sulle Società sulle opposizioni alle deliberazioni dell'assemblea.

3. L'annullamento può essere chiesto anche dall'autorità di vigilanza entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a deposito presso l'ufficio della Cancelleria Commerciale del Tribunale, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Art. 22

(Obbligo di alienazione delle partecipazioni)

1. L'autorità di vigilanza può fissare un termine entro il quale le partecipazioni di cui all'articolo 21, primo comma, lettere c) e d), devono essere alienate.

Art. 23

(Richiesta di informazioni sulle partecipazioni)

1. L'autorità di vigilanza può richiedere:

a) ai soggetti autorizzati, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni, nonché l'entità delle stesse, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

b) alle società che possiedono direttamente o indirettamente partecipazioni nei soggetti autorizzati, l'indicazione dei soggetti che li controllano;

c) alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni nelle società indicate nelle lettere precedenti, le generalità dei fiduciari.

TITOLO V

PROMOZIONE FINANZIARIA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

CAPO I

PROMOZIONE FINANZIARIA

Art. 24

(Offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento)

1. Per offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento si intende la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.

2. L'autorità di vigilanza stabilisce i soggetti che possono esercitare l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e/o di servizi di investimento.

3. Per l'esercizio dell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento, i soggetti di cui al secondo comma si avvalgono di dipendenti o di promotori finanziari.

Art. 25

(Promotori finanziari)

1. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente o mandatario, esercita professionalmente l'attività di offerta fuori sede.

2. Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nell'espletamento dell'agenzia o del mandato ricevuto.

3. E' istituito presso l'autorità di vigilanza il registro pubblico dei promotori finanziari.

4. L'autorità di vigilanza determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione al registro di cui al terzo comma. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dall'autorità di vigilanza.

5. L'autorità di vigilanza può disciplinare procedimenti semplificati, per l'iscrizione al registro di cui al terzo comma, dei soggetti già sottoposti a controllo da parte di autorità di vigilanza estere.

6. Il registro di cui al terzo comma è pubblico e può essere tenuto in modo informatizzato.

CAPO II

INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Art. 26

(Intermediazione assicurativa e riassicurativa)

1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre contratti di assicurazione e di riassicurazione o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

2. L'autorità di vigilanza disciplina i casi di esclusione dalla disciplina del presente Capo.

Art. 27

(Intermediari assicurativi e riassicurativi)

1. L'esercizio professionale dell'attività di cui all'articolo 26 è riservato alle persone fisiche e giuridiche iscritte al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi costituito presso l'autorità di vigilanza.
2. I dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione, dei quali i soggetti iscritti al registro di cui al primo comma si avvalgono, sono tenuti a iscriversi in un'apposita sezione del registro di cui al primo comma.
3. L'autorità di vigilanza disciplina:
 - a) la formazione e l'aggiornamento del registro di cui al primo comma nonché le forme di pubblicità;
 - b) le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei soggetti di cui al primo e secondo comma;
 - c) i casi di sospensione e di cancellazione dal registro di cui al primo comma.
4. Il registro di cui al primo comma è pubblico e può essere tenuto anche in modo informatizzato.

Art. 28

(Responsabilità verso gli assicurati)

1. L'impresa di assicurazione, per conto della quale i produttori diretti agiscono, risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi.
2. L'intermediario iscritto al registro di cui al primo comma è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti addetti all'intermediazione quali i dipendenti, collaboratori, produttori e gli altri incaricati.

TITOLO VI

BILANCI E REVISIONE CONTABILE

CAPO I

BILANCI

Art. 29

(Bilancio dell'impresa e bilancio consolidato)

1. Gli amministratori dei soggetti autorizzati redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa. L'esercizio si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio dell'impresa deve essere approvato dall'assemblea entro il 31 maggio dell'anno seguente.
2. L'autorità di vigilanza individua i casi in cui un soggetto autorizzato o una società di partecipazione capogruppo, di cui all'articolo 55, è tenuto alla redazione del bilancio consolidato. L'esercizio si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consolidato dell'impresa deve essere approvato dall'assemblea entro il 31 maggio dell'anno seguente.
3. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
4. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
5. Se le informazioni richieste dalla presente legge o dai provvedimenti di attuazione non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite

informazioni complementari necessarie allo scopo.

6. Se in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente legge o dei provvedimenti attuativi è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione dello stato patrimoniale, di quella finanziaria, e del risultato economico.

7. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Art. 30

(Criteri per la redazione dei bilanci e criteri di valutazione)

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge, l'autorità di vigilanza stabilisce:

a) gli schemi di stato patrimoniale, di conto economico, il contenuto della nota integrativa del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato;

b) i criteri per la redazione del bilancio e i criteri di valutazione;

c) le modalità di tenuta delle scritture contabili.

2. I soggetti autorizzati redigono gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le disposizioni della presente legge e di cui al primo comma.

Art. 31

(Principi generali dei criteri di redazione)

1. Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi, previsti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, costituiscono i conti del bilancio, che sono redatti dai soggetti autorizzati secondo le disposizioni della presente legge e di cui all'articolo 30.

2. I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

3. I conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma, e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

4. Le modalità di tenuta del sistema contabile adottate dai soggetti autorizzati devono consentire il raccordo con i conti del bilancio.

5. Sono vietati compensi di partite ad eccezione dei casi previsti dall'autorità di vigilanza quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni di copertura.

6. La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.

7. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. È privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicitate.

8. Il bilancio è redatto in unità di euro senza cifre decimali a eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Art. 32

(Principi generali dei criteri di valutazione)

1. Le valutazioni sono effettuate conformemente ai seguenti principi:

- a) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
- b) le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; in particolare:
 - si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge o dai provvedimenti di attuazione;
 - si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
 - si tiene conto dei deprezzamenti sia che l'esercizio chiuda in perdita sia che chiuda in utile;
- c) le attività e le passività in bilancio e fuori bilancio sono valutate separatamente; tuttavia, le attività e le passività tra loro collegate sono valutate in modo coerente.

2. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio di cui al primo comma, lettera a), purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

CAPO II

SOCIETÀ DI REVISIONE, REVISORI CONTABILI E ATTUARI

Art. 33

(Conferimento di incarico a revisori contabili e attuari)

1. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui un soggetto autorizzato, o una società di partecipazione capogruppo di cui all'articolo 55, è obbligato a conferire incarichi a un revisore contabile e/o a un attuario al fine di:

- a) redigere una o più relazioni sul bilancio d'esercizio e/o sul bilancio consolidato;
- b) redigere una o più relazioni su determinati atti o operazioni posti in essere da soggetti autorizzati;
- c) svolgere la funzione di controllo contabile;
- d) svolgere in via continuativa una o più funzioni collegate allo svolgimento di attività riservate.

2. L'autorità di vigilanza può disciplinare:

- a) i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza che i revisori contabili incaricati devono soddisfare;
- b) i casi in cui è necessaria la forma societaria, e i requisiti della società, per lo svolgimento di una o più funzioni di cui al primo comma;
- c) le modalità con le quali sono conferiti gli incarichi ai soggetti di cui al primo comma;
- d) i casi in cui l'affidamento o la revoca dell'incarico devono essere comunicati all'autorità di vigilanza e i rispettivi termini di comunicazione;
- e) la durata degli incarichi;
- f) le modalità di revoca dell'incarico e di dimissioni dall'incarico;

g) i doveri e le responsabilità dei soggetti di cui al primo comma nello svolgimento degli incarichi loro affidati.

3. In deroga alla Legge 27 ottobre 2004 n.146, l'autorità di vigilanza può, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, abilitare società di revisione estere a svolgere gli incarichi di cui al **primo** comma purché risultino iscritte ad albi o registri tenuti in Paesi esteri che offrano sufficienti garanzie di controllo sulla onorabilità e professionalità dei revisori.

Art. 34

(Disciplina dei revisori e degli attuari)

1. I revisori contabili e gli attuari incaricati ai sensi dell'articolo 33:

a) hanno diritto di ottenere dagli amministratori del soggetto autorizzato documenti e notizie utili allo svolgimento delle funzioni e dei compiti loro affidati, e possono procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli;

b) documentano, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'autorità di vigilanza, l'attività svolta in appositi libri tenuti presso la sede del soggetto autorizzato che ha conferito l'incarico o in luogo diverso se previsto dallo statuto purché ubicato nel territorio della Repubblica di San Marino;

c) qualora archivino in formato elettronico dati coperti dal segreto di cui all'articolo 36, archiviano i dati raccolti e/o elaborati all'interno di un archivio elettronico fisicamente ubicato nel territorio della Repubblica di San Marino, evitandone la divulgazione e assicurandone un adeguato livello di protezione attraverso l'utilizzo di sistemi crittografici;

d) informano senza ritardo l'autorità di vigilanza e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.

Art. 35

(Responsabilità degli attuari)

1. Agli attuari si applicano le disposizioni della Legge sulle Società in materia di responsabilità dei revisori contabili.

TITOLO VII

SEGRETO BANCARIO

Art. 36

(Obbligo del segreto bancario)

1. Per "segreto bancario" s'intende il divieto dei soggetti autorizzati di rivelare a terzi i dati e le notizie acquisite nell'esercizio delle attività riservate di cui all'Allegato 1.

2. Il segreto bancario vincola gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, gli attuari, i dipendenti di qualsiasi ordine e grado, ivi compresi coloro che svolgono tirocini o periodi di formazione professionale, i consulenti esterni, i procuratori, i liquidatori, i commissari di soggetti autorizzati.

3. L'obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche i promotori finanziari di cui all'articolo 25, nonché gli agenti e gli intermediari di cui all'articolo 27.

4. L'obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche le persone fisiche ovvero gli amministratori, i dipendenti, i sindaci e i revisori contabili delle società cui i soggetti autorizzati hanno esternalizzato funzioni.

5. Il segreto bancario non potrà essere opposto:

a) all'autorità giudiziaria penale. In tali casi gli atti del procedimento giudiziario, nella fase istruttoria, saranno mantenuti rigorosamente riservati.

b) all'autorità di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di contrasto del terrorismo e del riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

6. Non si ha violazione del segreto bancario quando:

a) l'interessato rilascia, con apposita dichiarazione scritta, il proprio consenso alla comunicazione dei dati a un determinato destinatario per un fine prestabilito;

b) i dati e le notizie provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

c) la comunicazione a terzi è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche ed espresse richieste dell'interessato;

d) la comunicazione a terzi è conseguenza diretta e necessaria alla risoluzione contrattuale per inadempimento dell'interessato o all'escussione di garanzie ricevute;

e) il soggetto tenuto al segreto bancario è convenuto in giudizio civile o denunciato in giudizio penale, nei limiti in cui la comunicazione dei dati e delle notizie coperte da segreto bancario è utile alla difesa processuale;

f) la comunicazione è rivolta a soggetti svolgenti l'attività di cui alla lettera H dell'Allegato 1, autorizzati ai sensi della presente legge, e abbia ad oggetto le informazioni strettamente necessarie per svolgere una corretta valutazione dei rischi e per poter adempiere alle obbligazioni assunte nell'esercizio della suddetta attività riservata;

g) la comunicazione è finalizzata alla prestazione dei servizi di cui all'articolo 50 e all'articolo 51 ed avvenga nel rispetto di quanto ivi stabilito.

7. In caso di decesso dell'interessato ovvero di apertura di procedura concorsuale o d'interdizione o d'inabilitazione a suo carico, rispettivamente l'erede, il procuratore del concorso, il tutore e il curatore, così come coloro che venissero incaricati di redigere l'inventario dei beni dell'interdicendo o inabilitando, possono ottenere comunicazione dei dati e delle notizie coperte dal segreto bancario, relativamente al periodo anteriore alla morte o al provvedimento giudiziale di nomina, solo previa autorizzazione del Commissario della Legge; in mancanza di tale autorizzazione hanno diritto di ricevere comunicazione unicamente dei dati e delle notizie riferibili alla data del decesso o del provvedimento giudiziale di nomina e al periodo successivo.

8. L'obbligo di mantenere il segreto bancario continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

9. L'autorità di vigilanza vigila sul rigoroso rispetto del segreto bancario.

PARTE II

VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ RISERVATE

TITOLO I

STRUMENTI E AMBITI DELLA VIGILANZA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37

(Finalità della vigilanza)

1. L'autorità di vigilanza, nell'esercizio della funzione di vigilanza, è guidata dalle seguenti finalità:

a) la stabilità del sistema finanziario della Repubblica e la tutela del risparmio, anche attraverso la

- vigilanza sulla sana e prudente gestione dei soggetti autorizzati;
- b) la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti autorizzati;
- c) il contrasto del crimine finanziario in materia di riciclaggio, finanziamento al terrorismo e altri reati di natura finanziaria;
- d) la tutela dell'immagine, della reputazione e della fiducia nel sistema finanziario della Repubblica.

Art. 38

(Principi e criteri generali per l'esercizio della funzione di vigilanza)

1. L'autorità di vigilanza, nell'esercizio della funzione di vigilanza, opera utilizzando le proprie risorse secondo criteri di economicità ed efficienza.
2. L'autorità di vigilanza indica i motivi delle decisioni assunte e, fermo restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere.
3. I provvedimenti di carattere generale dell'autorità di vigilanza si conformano al principio di proporzionalità, inteso come esercizio dei poteri per il raggiungimento del fine con il minor onere per i soggetti obbligati.
4. I provvedimenti di carattere generale devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti autorizzati.
5. L'autorità di vigilanza analizza l'impatto della regolamentazione e garantisce la conoscibilità della normativa in preparazione nel rispetto di procedure di consultazione con le associazioni che rappresentano gli interessi dei soggetti autorizzati e gli interessi dei consumatori. L'autorità di vigilanza stabilisce i criteri di rappresentatività delle associazioni e le modalità di consultazione.
6. Contro tutti i provvedimenti di carattere particolare dell'autorità di vigilanza è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.

Art. 39

(Poteri regolamentari)

1. L'autorità di vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, emana provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale che danno esecuzione e integrano le disposizioni della presente legge e dei decreti di attuazione, nonché ogni altro provvedimento che l'autorità di vigilanza ritiene opportuno per il raggiungimento delle proprie finalità.
2. I provvedimenti di cui al primo comma si dividono in regolamenti, circolari e istruzioni.
3. Le istruzioni sono i provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza quale unità di contrasto al riciclaggio o "financial intelligence unit" ai sensi dell'articolo 8, quinto comma, della Legge 15 dicembre 1998 n.123, così come modificato dalla Legge 26 febbraio 2004 n.28, e hanno per oggetto argomenti connessi all'applicazione delle norme di legge sopraindicate e delle loro eventuali successive modifiche.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono resi pubblici secondo le modalità ritenute più opportune dall'autorità di vigilanza, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet della stessa. I regolamenti emanati dall'autorità di vigilanza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale.

Art. 40

(Raccomandazioni)

1. L'autorità di vigilanza può emanare raccomandazioni, aventi carattere generale ma non vincolante, volte a interpretare le disposizioni della presente legge e dei provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza.

Art. 41

(Poteri di chiedere informazioni o obblighi di informazione)

1. L'autorità di vigilanza può chiedere ai soggetti autorizzati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da essa stabiliti.
2. I poteri previsti dal primo comma possono essere esercitati anche nei confronti dei revisori contabili e degli attuari incaricati ai sensi dell'articolo 33, dei promotori finanziari, degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché dei soggetti cui sono state esternalizzate funzioni da soggetti autorizzati.
3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 65 ter della Legge sulle Società, il collegio sindacale del soggetto autorizzato informa senza ritardo l'autorità di vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività dei soggetti autorizzati. A tali fini gli statuti dei soggetti autorizzati assegnano al collegio sindacale i relativi compiti e poteri.
4. I revisori contabili dei soggetti autorizzati e gli attuari, incaricati ai sensi dell'articolo 33, comunicano senza ritardo all'autorità di vigilanza gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività dei soggetti autorizzati sottoposti a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa.
5. La comunicazione in buona fede all'autorità di vigilanza, da parte dei sindaci, dei revisori contabili e degli attuari, di fatti o decisioni, di cui al terzo e al quarto comma, non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Art. 42

(Poteri di indagine)

1. L'autorità di vigilanza può effettuare ispezioni presso gli uffici e le dipendenze dei soggetti autorizzati, nonché chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento degli accertamenti e delle verifiche ritenute necessari, anche riguardanti attività non riservate; può accedere alla contabilità sociale, nonché a tutti i libri, note, e documenti; può interrogare gli amministratori e ogni dipendente o funzionario nell'ambito delle proprie mansioni, al fine di ottenere informazioni e chiarimenti.
2. I poteri di cui al primo comma possono essere esercitati anche nei confronti dei promotori finanziari, degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché dei soggetti cui sono state esternalizzate funzioni da soggetti autorizzati.
3. L'autorità di vigilanza può, nell'esercizio dei poteri di indagine, avvalersi di revisori contabili e attuari incaricati, su mandato della stessa autorità, di svolgere determinate verifiche e accertamenti.

Art. 43

(Poteri di autorizzazione)

1. L'autorità di vigilanza rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge.
2. Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza prudenziale, l'autorità di vigilanza può individuare atti e operazioni posti in essere da soggetti autorizzati, per i quali è necessaria un'autorizzazione preventiva.

Art. 44

(Provvedimenti specifici)

1. Nello svolgimento della funzione di vigilanza prudenziale, l'autorità di vigilanza adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli soggetti autorizzati nelle

materie indicate all'articolo 45, primo comma.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme, l'autorità di vigilanza emana gli ordini e assume le necessarie misure cautelari e interdittive stabilite dalla presente legge.

CAPO II

VIGILANZA PRUDENZIALE

Art. 45

(Oggetto della regolamentazione prudenziale)

1. L'autorità di vigilanza disciplina:

- a) il patrimonio, le riserve tecniche e l'adeguatezza patrimoniale dei soggetti autorizzati;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni da parte dei soggetti autorizzati;
- c) le partecipazioni detenibili dai soggetti autorizzati;
- d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni dei soggetti autorizzati.

Art. 46

(Poteri di intervento)

1. L'autorità di vigilanza, nell'esercizio della funzione di vigilanza, può:

- a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali dei soggetti autorizzati, i revisori contabili e gli attuari incaricati ai sensi dell'articolo 33, per esaminare la situazione aziendale;
- b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo dei soggetti autorizzati, determinandone l'ordine del giorno e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo dei soggetti autorizzati, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente.

Art. 47

(Modifiche statutarie)

- 1. Sono sottoposte a preventiva approvazione dell'autorità di vigilanza le modifiche statutarie dei soggetti autorizzati.
- 2. L'autorità di vigilanza nega l'autorizzazione se le modifiche contrastano con la sana e prudente gestione dei soggetti autorizzati, risultano in contrasto con le norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi o risultano di ostacolo all'esercizio della vigilanza.
- 3. L'autorità di vigilanza può stabilire una procedura di autorizzazione semplificata per le modifiche che riguardano le materie indicate con provvedimento.
- 4. Non si può dare corso all'iscrizione della delibera di modificazione dello statuto presso la Cancelleria del Tribunale se non consti l'approvazione prevista dal primo comma.

Art. 48

(Rete distributiva)

- 1. I soggetti autorizzati comunicano all'autorità di vigilanza le modifiche o l'ampliamento della rete

distributiva nei casi individuati dalla medesima autorità.

2. L'autorità di vigilanza individua i casi in cui determinate modifiche o ampliamenti devono essere autorizzati preventivamente.

3. L'autorità di vigilanza nega l'autorizzazione per motivi attinenti l'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto autorizzato.

Art. 49

(Esternalizzazione di funzioni)

1. L'autorità di vigilanza stabilisce, anche in relazione a ciascuna attività riservata:

a) i casi in cui e le condizioni alle quali singole funzioni e/o attività possono essere esternalizzate;

b) i casi in cui il soggetto autorizzato, che esternalizza una o più funzioni, deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità di vigilanza e le relative procedure di autorizzazione;

c) i requisiti di idoneità del soggetto delegato.

2. Dei danni a terzi derivanti dall'esercizio di funzioni o attività esternalizzate rispondono in solido sia il soggetto autorizzato sia il soggetto dallo stesso delegato, fatto salvo il diritto di rivalsa del primo sul secondo sulla base delle clausole contenute nel contratto di esternalizzazione.

Art. 50

(Servizio di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi)

1. All'autorità di vigilanza è affidato il servizio di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi.

2. L'autorità di vigilanza disciplina l'organizzazione e il funzionamento del servizio di cui al primo comma e stabilisce:

a) i soggetti autorizzati che sono tenuti a comunicare periodicamente le posizioni di rischio nei confronti dei propri affidati;

b) le soglie quantitative, relative alle posizioni di rischio al di sotto delle quali i soggetti autorizzati non sono tenuti a effettuare alcuna comunicazione;

c) le classificazioni dei rischi;

d) i contenuti delle comunicazioni periodiche;

e) le modalità e i termini di accesso, da parte dei soggetti autorizzati, al servizio di cui al primo comma.

3. L'autorità di vigilanza fornisce periodicamente a ogni soggetto tenuto a effettuare le comunicazioni, di cui al precedente secondo comma, la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei soggetti collegati.

4. Le informazioni acquisite dal servizio di cui al primo comma hanno carattere riservato. Esse possono essere utilizzate solo per finalità connesse con l'assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni.

5. I soggetti censiti hanno diritto a conoscere le informazioni contenute nel servizio di cui al primo comma che li riguardano. L'autorità di vigilanza disciplina le modalità di accesso a tali informazioni da parte dei soggetti censiti.

Art. 51

(Servizio di informativa protesti)

1. E' affidato all'autorità di vigilanza il servizio di informativa protesti. Il servizio consiste nell'aggregazione dei dati forniti mensilmente dalle banche sammarinesi inerenti gli assegni protestati e nella trasmissione dell'elaborato, con medesima periodicità, a tutti i soggetti autorizzati a svolgere le attività di cui alle lettere A o B dell'Allegato 1.
2. L'autorità di vigilanza disciplina l'organizzazione e il funzionamento del servizio di cui al primo comma.
3. L'identità della banca segnalante rimane celata e tutte le informazioni contenute nell'elaborato sono coperte dal segreto di cui all'articolo 36, fatta salva l'ipotesi di successiva pubblicazione sul Bollettino Protesti ai sensi di legge.
4. I soggetti protestati hanno diritto a conoscere le informazioni contenute nel servizio di cui al primo comma che li riguardano. L'autorità di vigilanza disciplina le modalità di accesso a tali informazioni da parte dei soggetti censiti.
5. Della correttezza, veridicità e completezza delle informazioni sui protesti è unicamente responsabile la banca segnalante, anche nei confronti di eventuali terzi danneggiati a causa di errori od omissioni nella segnalazione inviata all'autorità di vigilanza.

Art. 52

(Operazioni straordinarie)

1. L'autorità di vigilanza disciplina:
 - a) le procedure di fusione e scissione riguardanti soggetti autorizzati;
 - b) le procedure di cessione di attività o passività, nonché rami di attività a un soggetto autorizzato, ivi compresi gli obblighi di pubblicità.
2. Sono preventivamente autorizzate dall'autorità di vigilanza le operazioni di cui al primo comma quando la somma delle attività e delle passività oggetto della cessione è superiore ai limiti stabiliti dall'autorità di vigilanza in rapporto al patrimonio del soggetto autorizzato.
3. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità di vigilanza nega l'autorizzazione se le operazioni straordinarie, di cui al primo comma, contrastano con la sana e prudente gestione dei soggetti autorizzati o con la struttura e il bisogno economico del mercato.
4. Nel caso di cessione di attività o passività di cui al secondo comma:
 - a) i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
 - b) nei confronti dei debitori ceduti la cessione è efficace dal momento dell'assolvimento degli adempimenti pubblicitari di cui al primo comma, lettera b);
 - c) i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal primo comma, lettera b), di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi il cessionario risponde in via esclusiva;
 - d) coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari di cui al primo comma, lettera b), se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

CAPO III

VIGILANZA CONSOLIDATA

Art. 53

(Composizione del gruppo)

1. L'autorità di vigilanza stabilisce, anche in relazione a ciascuna attività riservata, la nozione di gruppo rilevante ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza su base consolidata per i settori di attività di natura bancaria, finanziaria e assicurativa.
2. L'autorità di vigilanza emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo tra quelli esercenti attività riservate nonché attività connesse e strumentali. Tali soggetti sono individuati tra quelli che:
 - a) sono controllati, direttamente o indirettamente, da un soggetto autorizzato;
 - b) controllano, direttamente o indirettamente, un soggetto autorizzato;
 - c) sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che controllano un soggetto autorizzato;
 - d) sono partecipati, almeno per il 20 per cento, da uno dei soggetti indicati alle lettere a), b) c), e/o da un soggetto autorizzato.

Art. 54

(Impresa capogruppo)

1. Capogruppo è il soggetto autorizzato o la società di partecipazione avente sede nella Repubblica, e che non è controllata, a sua volta, da un altro soggetto autorizzato o da un'altra società di partecipazione avente sede nella Repubblica che possa essere considerato capogruppo.
2. La società di partecipazione è la società che non svolge attività riservate e che ha per oggetto l'attività di assunzione e detenzione di partecipazioni in altre società.
3. La società di partecipazione è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dall'autorità di vigilanza, quelle di natura bancaria, finanziaria o assicurativa.

Art. 55

(Società di partecipazione capogruppo)

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese del gruppo.
2. Alla società di partecipazione capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 41, terzo, quarto e quinto comma.
3. Alla società di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo VI, ai fini della redazione del bilancio consolidato.
4. In materia di partecipazioni in società di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo IV.
5. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti all'autorità di vigilanza i poteri previsti dall'articolo 23.
6. L'autorità di vigilanza accerta che lo statuto dell'impresa capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo, ovvero non contrasti con le norme della presente legge e dei provvedimenti di attuazione, ovvero risulti di ostacolo all'esercizio della vigilanza.

Art. 56

(Registro delle imprese capogruppo)

1. L'impresa capogruppo è iscritta in un apposito registro tenuto dall'autorità di vigilanza.
2. La capogruppo comunica all'autorità di vigilanza l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al primo comma.
3. L'autorità di vigilanza può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo e alla sua iscrizione nel registro e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo.
4. L'autorità di vigilanza disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento del registro.
5. Il registro di cui al primo comma può essere tenuto anche in modo informatizzato.

Art. 57

(Poteri regolamentari)

1. L'autorità di vigilanza, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, aventi a oggetto le seguenti materie:
 - a) il patrimonio, le riserve tecniche e l'adeguatezza patrimoniale;
 - b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
 - c) le partecipazioni detenibili;
 - d) l'organizzazione amministrativa e contabile;
 - e) i controlli interni.

2. La società a capo del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 53, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza ai sensi del primo comma. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

Art. 58

(Poteri di chiedere informazioni)

1. L'autorità di vigilanza può chiedere, ai soggetti inclusi nei gruppi individuati ai sensi dell'articolo 53, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni. Le informazioni utili all'esercizio della vigilanza possono essere richieste anche ai soggetti che, pur non svolgendo attività riservate, siano legati a soggetti autorizzati dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 53, secondo comma.

Art. 59

(Poteri di indagine)

1. L'autorità di vigilanza può effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nei gruppi individuati ai sensi dell'articolo 53. L'autorità di vigilanza può, al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti che, pur non svolgendo attività riservate, siano legati ai soggetti autorizzati dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 53, secondo comma.

Art. 60

(Vigilanza supplementare)

1. L'autorità di vigilanza stabilisce le misure di vigilanza supplementare applicabili, fatte salve le regole di vigilanza individuali e su base consolidata previste per ciascuna attività riservata, ai conglomerati finanziari.
2. Per conglomerato finanziario si intende un gruppo in cui:
 - a) tra le società partecipanti sussistono i rapporti di cui all'articolo 53, secondo comma;
 - b) la capogruppo ha le caratteristiche di cui all'articolo 54;
 - c) almeno una delle società operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
 - d) le attività consolidate o aggregate delle imprese operanti nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese operanti nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative.

CAPO IV

TRASPARENZA, CORRETTEZZA DEI COMPORTAMENTI E PROTEZIONE DEI CLIENTI

Art. 61

(Disposizioni generali)

1. L'autorità di vigilanza stabilisce gli obblighi di informazione precontrattuale, le regole di forma e di contenuto del contratto, gli obblighi di informazione sui prodotti, contratti e servizi offerti da soggetti autorizzati e sullo svolgimento del rapporto contrattuale.

Art. 62

(Documenti informativi)

1. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui i soggetti autorizzati sono obbligati a consegnare al contraente, prima della conclusione del contratto e unitamente alle condizioni contrattuali, uno o più documenti informativi.
2. I documenti informativi di cui al primo comma contengono le informazioni che sono necessarie, a seconda dei servizi e/o dei contratti offerti, affinché il contraente possa pervenire a un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali.
3. L'autorità di vigilanza disciplina i contenuti e gli schemi dei documenti informativi di cui al **primo** comma.
4. L'autorità di vigilanza può stabilire che, per determinate categorie di contratti da essa individuate, i documenti informativi di cui al primo comma siano preventivamente sottoposti all'autorizzazione della medesima autorità. L'autorità di vigilanza può negare l'autorizzazione se non sono rispettate le norme, di cui al presente Capo, in materia di trasparenza.
5. L'autorità di vigilanza disciplina la procedura di autorizzazione di cui al quarto comma.

Art. 63

(Annunci pubblicitari)

1. La pubblicità utilizzata per i prodotti, contratti e servizi dei soggetti autorizzati è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla conformità rispetto al contenuto dei documenti informativi e delle condizioni di contratto cui i prodotti e i servizi si riferiscono. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata da

promotori finanziari e intermediari assicurativi.

2. L'autorità di vigilanza sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.

3. L'autorità di vigilanza vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.

4. L'autorità di vigilanza vieta la commercializzazione dei prodotti e servizi in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui al secondo e terzo comma.

5. L'autorità di vigilanza stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.

Art. 64

(Contratti stipulati nell'esercizio di attività riservate)

1. L'autorità di vigilanza può prevedere che determinati tipi di contratto debbano essere stipulati in forma scritta. In tali casi l'inosservanza della forma scritta determina la nullità del contratto. I contratti aventi forma scritta devono essere redatti in maniera chiara e comprensibile.

2. L'autorità di vigilanza può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e titoli difformi sono nulli.

3. Sono nulle le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, prezzi o corrispettivi, o comunque di ogni altra condizione economica. In caso prezzi e corrispettivi siano rinviati agli usi, non è dovuto alcun corrispettivo; in caso il tasso di interesse sia rinviato agli usi, si applica un tasso di interesse determinato secondo i criteri stabiliti dall'autorità di vigilanza con riferimento ai tassi del mercato monetario.

4. Le nullità di cui al primo e terzo comma possono essere fatte valere solo dal cliente.

5. L'autorità di vigilanza disciplina:

a) i casi di sospensione dell'efficacia dei contratti;

b) i casi in cui è conferito al cliente, entro un periodo di tempo specificato nei provvedimenti, il diritto di recedere dal contratto concluso con un soggetto autorizzato, o ritirare l'offerta a questi proposta.

6. L'autorità di vigilanza emana disposizioni, riguardanti i soggetti autorizzati e i soggetti esercitanti i diritti di cui al quinto comma, relative alla restituzione o all'effettuazione dei pagamenti nonché al trasferimento dei beni nel momento in cui il diritto di recesso è esercitato o l'offerta è ritirata.

Art. 65

(Contratti conclusi da soggetti non autorizzati)

1. Se un soggetto, esercitando un'attività riservata privo dell'autorizzazione necessaria, sottoscrive con un altro soggetto un contratto la cui sottoscrizione o il cui adempimento costituisce, in tutto o in parte, esercizio della suddetta attività riservata, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dalla controparte del soggetto che ha abusivamente esercitato l'attività riservata.

2. La controparte ha il diritto di:

a) ottenere la restituzione di qualsiasi somma pagata o diritto trasferito secondo i termini del contratto;

b) essere risarcita dei danni subiti in seguito al pagamento delle somme o al trasferimento dei diritti effettuati come da contratto e in seguito al successivo riacquisto delle somme o dei diritti.

3. L'ammontare del risarcimento riconosciuto ai sensi del secondo comma è quello concordato tra le parti o, su richiesta di una delle parti, quello stabilito dal Commissario della Legge.

Art. 66

(Regole di comportamento)

1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti i soggetti autorizzati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei clienti;

b) acquisire dai clienti le informazioni necessarie a valutare le loro esigenze e operare in modo che siano adeguatamente informati;

c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare i conflitti di interessi ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire ai clienti la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli.

2. L'autorità di vigilanza può stabilire ulteriori regole di comportamento e criteri ai quali i soggetti autorizzati devono uniformare la propria condotta.

3. L'autorità di vigilanza può adottare specifiche disposizioni, relative alla disciplina delle regole di comportamento, da osservare nei rapporti con i clienti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.

4. L'autorità di vigilanza tiene conto delle differenti esigenze di protezione dei clienti, individua le categorie di soggetti che non necessitano della protezione riservata ai clienti dal presente Capo e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti.

Art. 67

(Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza)

1. L'autorità di vigilanza disciplina le modalità e le condizioni atte ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente Capo nel caso in cui il soggetto autorizzato si avvalga, per l'offerta e per la conclusione dei contratti, di tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 68

(Segnalazioni all'autorità di vigilanza)

1. I clienti di soggetti autorizzati, nonché le associazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori, hanno facoltà di inviare all'autorità di vigilanza, secondo la procedura prevista dalla medesima autorità, segnalazioni relative alla condotta dei soggetti autorizzati, per evidenziarne presunte inadempienze alle norme della presente legge e dei provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza.

Art. 69

(Promotori e intermediari assicurativi e riassicurativi)

1. In aggiunta ai soggetti autorizzati, le norme del presente Capo si applicano, ove compatibili, e secondo le modalità stabilite dall'autorità di vigilanza, ai promotori finanziari di cui all'articolo 25 nonché agli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 27.

CAPO V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DI INVESTIMENTO COLLETTIVO

Art. 70

(Servizi di investimento e di investimento collettivo)

1. L'autorità di vigilanza disciplina:

- a) le modalità di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela nonché di deposito e subdeposito del patrimonio dei fondi comuni di investimento;
- b) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo;
- c) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione, anche con riguardo alle diverse tipologie di fondi comuni di investimento;
- d) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;
- e) il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori;
- f) le tipologie generali e i criteri cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo, tra l'altro, all'oggetto dell'investimento, alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote, alle modalità di partecipazione e alla forma del fondo di investimento;
- g) i criteri, generali e particolari, di redazione del regolamento del fondo comune di investimento;
- h) le procedure di approvazione del regolamento del fondo, e delle relative modifiche, da parte dell'autorità di vigilanza, che può essere disposta anche in via generale;
- i) le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento;
- j) le modalità di rappresentazione delle quote di partecipazione ai fondi comuni;
- k) l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza del fondo;
- l) i flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione di diversi servizi;
- m) il cambiamento di banca depositaria.

2. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo. La società promotrice e il gestore assumono solidalmente, verso i partecipanti al fondo, gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

Art. 71

(Banca depositaria)

1. L'autorità di vigilanza disciplina:

- a) le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria dei beni del fondo comune di investimento;
- b) gli obblighi spettanti alla banca depositaria del patrimonio di fondi comuni di investimento, e gli ulteriori compiti alla stessa attribuibili, anche ai sensi dell'articolo 49;
- c) i casi e le modalità con cui la banca depositaria di fondi comuni riferisce all'autorità di vigilanza sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione del soggetto autorizzato.

2. La banca depositaria è responsabile nei confronti del soggetto autorizzato e dei partecipanti al fondo, di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

Art. 72

(Separazione patrimoniale)

1. L'autorità di vigilanza disciplina i casi in cui il patrimonio dei clienti di un soggetto autorizzato è soggetto a un regime di separazione patrimoniale.

2. Nel regime di separazione patrimoniale di cui al primo comma, i beni dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dal soggetto autorizzato, costituiscono patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello del soggetto autorizzato e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del soggetto autorizzato o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di questi ultimi.

3. Nel regime di separazione patrimoniale di cui al primo comma, salvo consenso scritto dei clienti, il soggetto autorizzato non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei clienti, da esso detenuti a qualsiasi titolo.

Art. 73

(Separazione patrimoniale dei fondi comuni di investimento)

1. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del soggetto autorizzato e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dal medesimo soggetto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del soggetto autorizzato o nell'interesse dello stesso, né quelle dei creditori del depositario o del subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

CAPO VI

ATTIVITÀ ALL'ESTERO E SOGGETTI ESTERI

Art. 74

(Attività all'estero di soggetti autorizzati sammarinesi)

1. Il soggetto autorizzato che intende istituire un ufficio di rappresentanza o una succursale all'estero, ovvero operare all'estero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, ne dà comunicazione all'autorità di vigilanza sammarinese preventivamente alla richiesta all'autorità competente del Paese di insediamento.

2. L'autorità di vigilanza può vietare al soggetto autorizzato di procedere all'operatività all'estero in relazione alla situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa, ovvero se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del Paese di insediamento ostacolano l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 75

(Attività di soggetti esteri)

1. I soggetti esteri che intendono esercitare, attraverso la costituzione di una succursale ovvero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, una o più attività riservate nella Repubblica devono chiedere l'autorizzazione all'autorità di vigilanza. Per prestazione di servizi senza stabilimento si intende la prestazione di servizi nel territorio della Repubblica mediante organizzazione temporanea, ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, ovvero mediante intermediari o agenti indipendenti secondo quanto stabilito dall'autorità di vigilanza.

2. In caso di stabilimento di succursale, per l'autorizzazione si applicano le disposizioni della Parte I, Titolo II della presente legge. Ai fini dell'autorizzazione di succursali il nulla osta del Congresso di Stato, di cui all'articolo 12, è sempre necessario.

3. L'autorità di vigilanza stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività riservate in regime di prestazione di servizi senza stabilimento. L'autorizzazione può essere negata anche tenuto conto della struttura e del bisogno economico del mercato.

4. Fatto salvo quanto stabilito nei commi precedenti, l'autorizzazione allo stabilimento nella Repubblica di una succursale, ovvero l'esercizio di attività in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, sono subordinati:

a) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine delle attività che le succursali intendono esercitare nella Repubblica;

b) all'esistenza di apposite intese tra l'autorità di vigilanza e le competenti autorità dello Stato d'origine;

c) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità.

Art. 76

(Offerta di strumenti finanziari, altri strumenti di raccolta del risparmio e contratti assicurativi esteri)

1. Le offerte nella Repubblica di strumenti finanziari, altri strumenti di raccolta del risparmio, anche non negoziabili, o contratti assicurativi esteri sono liberamente effettuabili nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e nell'ordinamento sammarinese.

2. L'autorità di vigilanza può individuare, anche in via residuale, categorie di strumenti finanziari, altri strumenti di raccolta del risparmio, anche non negoziabili, o contratti assicurativi la cui offerta nella Repubblica deve essere preceduta da una comunicazione alla medesima autorità.

3. Nei casi previsti al secondo comma, l'autorità di vigilanza può, entro i termini da essa stabiliti in via generale, chiedere ulteriori informazioni all'emittente, all'offerente o al collocatore. L'offerta può essere effettuata solo quando decorsi i termini di cui sopra dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma o, se richieste, dal ricevimento delle informazioni integrative. Nei medesimi termini l'autorità di vigilanza può vietare l'offerta se gli strumenti finanziari, gli altri strumenti di raccolta del risparmio o i contratti assicurativi non rientrano nelle tipologie previste dall'ordinamento sammarinese ovvero non presentano le caratteristiche individuate dall'autorità di vigilanza.

TITOLO II

PROCEDIMENTI STRAORDINARI E SISTEMI DI GARANZIA

Art. 77

(Destinatari dei provvedimenti straordinari)

1. Sono assoggettati alle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo i soggetti autorizzati all'esercizio di attività riservate. La Legge 15 novembre 1917 n.17, e successive modifiche, non si applica ai casi in cui il debitore è un soggetto autorizzato, salvo per quanto espressamente richiamato dal presente Titolo.

CAPO I

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E SOSPENSIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 78

(Amministrazione straordinaria)

1. Con delibera del Congresso di Stato, sentito il CCR, su proposta dell'autorità di vigilanza, può essere disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo quando si verifichi una o più delle seguenti situazioni:

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative, statutarie o dei provvedimenti dell'autorità di vigilanza che ne regolano

l'attività;

b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;

c) risulti un grave e perdurante stato di non liquidità;

d) risulti una falsità o grave omissione nella tenuta della contabilità ovvero un'alterazione dei documenti contabili;

e) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria.

2. La direzione della procedura di amministrazione straordinaria spetta all'autorità di vigilanza.

3. La delibera di cui al primo comma sospende tutte le funzioni delle assemblee.

4. La delibera di cui al primo comma è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale.

5. La delibera di cui al primo comma è comunicata dai commissari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 80.

6. L'amministrazione straordinaria ha durata pari a un anno salvo indicazione di un termine più breve nella delibera di cui al primo comma. Solo in casi eccezionali e opportunamente motivati l'autorità di vigilanza può prolungare l'amministrazione straordinaria per un periodo di sei mesi.

7. L'autorità di vigilanza può concedere ulteriori due mesi di proroga qualora sussistano esigenze legate alla chiusura dell'amministrazione straordinaria.

Art. 79

(Organi della procedura di amministrazione straordinaria)

1. L'autorità di vigilanza nomina:

a) uno o più commissari;

b) un comitato di sorveglianza, composto di 3 o 5 membri, che nomina a maggioranza dei voti il proprio Presidente;

2. Le nomine dell'autorità di vigilanza e del comitato di sorveglianza, di cui al primo comma, sono pubblicate per estratto nel Bollettino Ufficiale. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del Presidente del comitato di sorveglianza, nel registro delle società.

3. L'autorità di vigilanza può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dall'autorità di vigilanza e sono a carico del soggetto autorizzato sottoposto ad amministrazione straordinaria.

5. L'autorità di vigilanza, fino all'insediamento degli organi preposti all'amministrazione straordinaria può nominare provvisoriamente un proprio dipendente, che assume i medesimi poteri dei commissari.

6. L'autorità di vigilanza definisce i requisiti per poter assumere la carica di commissario o di membro del comitato di sorveglianza.

Art. 80

(Poteri e funzionamento degli organi preposti all'amministrazione straordinaria)

1. I commissari subentrano nelle funzioni e nei poteri riconosciuti ai disciolti organi amministrativi

dei soggetti autorizzati. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, rimuovono le irregolarità e promuovono le soluzioni utili nell'interesse dei clienti. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza subentra nelle funzioni e nei poteri riconosciuti ai disciolti organi di controllo dei soggetti autorizzati, fornendo altresì pareri ai commissari.

3. Le funzioni dei commissari e del comitato di sorveglianza hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 81 e cessano al momento di conclusione dell'amministrazione straordinaria.

4. L'autorità di vigilanza può ordinare agli organi preposti all'amministrazione straordinaria particolari cautele e limitazioni nella gestione del soggetto autorizzato. I componenti degli organi straordinari rispondono personalmente del mancato rispetto di tali ordini; questi sono opponibili ai terzi solo se ne abbiano avuto conoscenza.

5. Le azioni di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo del soggetto autorizzato, spettano ai commissari, previo consulto del comitato di sorveglianza e autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza. Gli organi amministrativi succeduti ai commissari proseguono le azioni di responsabilità citate e riferiscono all'autorità di vigilanza in merito alle stesse.

6. I commissari, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono convocare tutti gli organi non aventi funzione amministrativa o di controllo, la cui attività è stata sospesa ai sensi dell'articolo 78, terzo comma. L'ordine del giorno è stabilito dai commissari e non può essere modificato dall'organo convocato.

7. Quando i commissari sono più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità la decisione s'intende respinta. I poteri di rappresentanza dei commissari sono validamente esercitati con la firma congiunta o disgiunta secondo quanto previsto dell'autorità di vigilanza nell'atto di nomina. E' fatta salva la possibilità di conferire deleghe a uno o più commissari.

8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza, per gli atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 81

(Adempimenti iniziali)

1. I commissari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti del soggetto autorizzato. I commissari formalizzano l'insediamento citato mediante la predisposizione di un sommario processo verbale. Alle operazioni di insediamento deve assistere almeno un componente del comitato di sorveglianza.

2. Qualora, per il mancato supporto degli organi amministrativi disciolti del soggetto autorizzato o per altre ragioni, non sia realizzabile l'insediamento, i commissari si insediano d'autorità mediante l'assistenza di un notaio.

3. Le disposizioni del primo e secondo comma si applicano anche ai commissari provvisori di cui all'articolo 79, quinto comma.

4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso il Tribunale Unico, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni distribuzione di utili.

Art. 82

(Sospensione dei pagamenti)

1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualunque genere da parte del soggetto autorizzato o la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti del soggetto autorizzato. Il provvedimento di sospensione può essere emesso solo previo parere del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, la quale può emanare ordini per l'emanazione del provvedimento sospensivo citato. La sospensione ha validità per un periodo non superiore a un mese, prorogabile con le medesime formalità, per soli ulteriori due mesi.

2. Durante il periodo di sospensione previsto dal comma precedente non possono essere intrapresi e rimangono pertanto privi di ogni effetto atti di esecuzione forzata, provvedimenti cautelari sui beni del soggetto autorizzato sottoposto ad amministrazione straordinaria e sugli strumenti finanziari dei clienti dello stesso. Durante il medesimo periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui beni mobili del soggetto autorizzato sottoposto ad amministrazione straordinaria se non in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.

Art. 83

(Adempimenti finali)

1. I commissari e i membri del comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono all'autorità di vigilanza. Questa cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale.-

2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura medesima. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione all'autorità di vigilanza entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione dell'autorità di vigilanza, gli organi subentranti ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste all'articolo 81.

Art. 84

(Sospensione degli organi amministrativi)

1. In caso di assoluta urgenza, l'autorità di vigilanza può ordinare la sospensione degli organi di amministrazione del soggetto autorizzato e contestualmente la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 78.

2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. L'autorità di vigilanza può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione dei soggetti autorizzati e deve essere tenuta costantemente aggiornata.

3. L'indennità spettante al commissario è determinata dall'autorità di vigilanza in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata.

4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

5. Il presente articolo si applica anche alle succursali sammarinesi di soggetti autorizzati esteri. Il commissario assume, nei confronti delle succursali, i poteri degli organi di amministrazione del soggetto autorizzato.

CAPO II

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 85

(Liquidazione coatta amministrativa)

1. Con delibera del Congresso di Stato, sentito il CCR, su proposta dell'autorità di vigilanza, anche quando sia in corso l'amministrazione straordinaria o la liquidazione secondo le forme ordinarie, si può disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività riservate, e la liquidazione coatta amministrativa dei soggetti autorizzati, qualora i fatti di cui all'articolo 78, primo comma, siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta amministrativa può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato al primo comma del presente articolo, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria del soggetto autorizzato, nonché dai commissari o dai liquidatori.
3. La delibera del Congresso di Stato e la proposta dell'autorità di vigilanza sono comunicate dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 89.
4. La delibera di cui al primo comma è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale.
5. Dalla data di emanazione della delibera di cui al primo comma cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo, assembleari e di ogni altro organo del soggetto autorizzato.
6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capo si applicano, se compatibili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale.

Art. 86

(Organi della procedura)

1. L'autorità di vigilanza nomina:
 - a) uno o più commissari liquidatori;
 - b) un comitato di sorveglianza composto da tre o cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio Presidente.
2. Le nomine dell'autorità di vigilanza e del comitato di sorveglianza, di cui al primo comma, sono pubblicate per estratto nel Bollettino Ufficiale. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari liquidatori depositano in copia gli atti di nomina degli organi preposti alla liquidazione coatta amministrativa e del Presidente del comitato di sorveglianza nel registro delle società.
3. L'autorità di vigilanza può revocare o sostituire i commissari liquidatori e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari liquidatori e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dall'autorità di vigilanza in base a criteri da essa stabiliti e sono a carico della liquidazione.

Art. 87

(Effetti della delibera dichiarativa della procedura di liquidazione coatta amministrativa)

1. Dalla data di insediamento degli organi, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni dei beni ai terzi.
2. Dal termine indicato al primo comma del presente articolo, nei confronti del soggetto autorizzato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e salvo quanto disposto nei successivi articoli 91 e 96, terzo comma, non può essere instaurato né proseguito alcun giudizio relativo al patrimonio della società. Parimenti rimangono esclusi dall'instaurazione e dal proseguimento tutti gli atti di esecuzione forzata o cautelare, e si applicano le altre norme vigenti in materia concorsuale che

disciplinano lo spossessamento dei beni, la nullità o l'inefficacia delle alienazioni che danneggiano i creditori, la scadenza di tutti i debiti e la sospensione degli interessi durante la procedura, la compensazione e la graduazione dei crediti, i privilegi, i contratti pendenti, e ogni altra norma di carattere non procedurale in quanto compatibile.

Art. 88

(Poteri e funzionamento degli organi preposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa)

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale del soggetto autorizzato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, esercitano tutte le azioni a esso spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione stessa. I commissari liquidatori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari liquidatori nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dal presente Capo o dalle disposizioni dell'autorità di vigilanza.
3. L'autorità di vigilanza può emanare disposizioni per lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa e può altresì stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le medesime sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle disposizioni dell'autorità di vigilanza; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari liquidatori devono presentare all'autorità di vigilanza, entro il termine di centottanta giorni dalla nomina, una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale del soggetto autorizzato e sull'andamento della liquidazione coatta amministrativa, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
5. L'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri degli organi del soggetto autorizzato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, spetta ai commissari liquidatori, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applicano il settimo, ottavo nono comma dell'articolo 80 della presente legge.

Art. 89

(Adempimenti iniziali)

1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi adibiti alla gestione del soggetto medesimo, mediante la predisposizione di un sommario processo verbale, acquisiscono una situazione dei conti e formano l'inventario.
2. Si applica l'articolo 81, commi primo, ultimo periodo, secondo e quarto.

Art. 90

(Accertamento del passivo)

1. Entro due mesi dall'insediamento i commissari liquidatori comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti del soggetto autorizzato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari in possesso del soggetto autorizzato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari.
3. L'autorità di vigilanza può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del quinto comma del presente articolo.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al primo e secondo comma, i

creditori e i titolari dei diritti indicati possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari liquidatori, allegando la documentazione giustificativa. Il mancato esercizio della facoltà sopra citata non pregiudica il diritto di opposizione allo stato passivo di cui all'articolo 91.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera del Congresso di Stato, che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nel Bollettino Ufficiale, i creditori e i titolari indicati al secondo comma, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista al primo e secondo comma, devono chiedere ai commissari liquidatori, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.

6. I commissari liquidatori, trascorso il termine previsto al precedente quinto comma e non oltre i trenta giorni successivi, presentano all'autorità di vigilanza, sentiti i cessati amministratori del soggetto autorizzato, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel secondo comma del presente articolo e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato del passivo.

7. Nei medesimi termini previsti dal precedente sesto comma i commissari liquidatori depositano presso il Tribunale Unico, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati al secondo comma del presente articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.

8. Successivamente i commissari liquidatori, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato del passivo è dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

9. Espletati gli adempimenti previsti ai precedenti sesto e settimo comma, lo stato passivo diviene esecutivo.

Art. 91

(Opposizione allo stato passivo)

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'articolo 90, settimo comma, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 90, ottavo comma, e i soggetti ammessi entro il medesimo termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dallo stesso ottavo comma.

2. L'opposizione si propone con deposito del ricorso presso il Tribunale Unico.

3. E' competente per tutte le cause relative alla procedura di liquidazione coatta amministrativa un unico Commissario della Legge.

4. Fermo restando l'esecutività dello stato passivo e quanto disposto dal presente articolo, l'opposizione è disciplinata nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Art. 92

(Liquidazione dell'attivo)

1. Ai commissari liquidatori sono riconosciuti tutti i poteri necessari per la realizzazione dell'attivo.

2. I commissari liquidatori, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi momento della procedura, anche prima del deposito del passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo. L'autorità di vigilanza stabilisce le forme della pubblicità della cessione. Alle operazioni di cessione di attività e passività effettuate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52, quarto comma.

3. I commissari liquidatori possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, nel rispetto delle cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa degli organi preposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa entro il termine previsto all'articolo 87, primo comma, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal secondo comma del medesimo articolo 87.

4. Anche al fine dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari liquidatori possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 93

(Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione)

1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.

2. Dalla delibera del Congresso di Stato che dispone la liquidazione coatta amministrativa, la composizione degli attivi a copertura delle riserve tecniche, indicati nell'apposito registro tenuto secondo quanto disposto dall'autorità di vigilanza ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo II della presente legge, e il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, a eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'autorità di vigilanza.

3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:

a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;

b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;

c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;

d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche;

e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso.

4. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).

5. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:

a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;

b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso.

6. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel quinto comma, quelli di cui alla lettera a), sono preferiti ai crediti di cui alla

lettera b).

Art. 94

(Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione)

1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.

Art. 95

(Restituzioni e riparti)

1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di investimento e, secondo l'ordine stabilito dalle norme concorsuali, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese della procedura concorsuale.
2. Se risulta rispettata la separazione del patrimonio del soggetto autorizzato da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del primo comma in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.
3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal secondo comma.
4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
5. Fatto salvo quanto previsto dal sesto, settimo e ottavo comma, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal sesto comma, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall'articolo 90, quarto e quinto comma, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal Commissario della Legge in sede di opposizione proposta ai sensi dell'articolo 91.

Art. 96

(Adempimenti finali)

1. Liquidato l'attivo, ma prima dell'ultimo riparto ai creditori e della ultima restituzione agli aventi diritto, i commissari liquidatori sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una propria relazione e da quella del comitato di sorveglianza, all'autorità di vigilanza, che ne autorizza il deposito presso il Tribunale Unico. La liquidazione costituisce, anche a fini fiscali, un unico esercizio: entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto delle disposizioni tributarie vigenti.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. L'autorità di vigilanza può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Commissario della Legge.
4. Decorso il termine, indicato al terzo comma, senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto ai creditori e alla restituzione agli aventi diritto secondo quanto previsto all'articolo 95.
5. Le somme e gli strumenti finanziari che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dall'autorità di vigilanza per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 95, settimo comma.
6. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello sull'accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti al presente articolo e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
7. I commissari liquidatori richiedono la cancellazione della società dal registro delle società. I libri sociali devono essere depositati presso l'autorità di vigilanza e conservati per dieci anni, secondo quanto previsto dall'articolo 149.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi di giudizio.
9. Nei casi di cessione previsti all'articolo 92, secondo comma, i commissari liquidatori sono esclusi dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

Art. 97

(Succursali di soggetti esteri)

1. Quando a un soggetto autorizzato estero sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità estera competente, le succursali sammarinesi possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme del presente capo, in quanto compatibili.

Art. 98

(Stato di insolvenza)

1. Il Commissario della Legge, sentito anche il parere dell'autorità di vigilanza, può dichiarare lo stato di insolvenza di un soggetto autorizzato, non sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, su istanza del medesimo soggetto autorizzato, ovvero su richiesta di uno o più creditori.
2. La richiesta della dichiarazione dello stato di insolvenza può essere presentata al Commissario della Legge anche dai commissari di soggetti autorizzati in amministrazione straordinaria o in regime di sospensione degli organi amministrativi, previo parere dell'autorità di vigilanza. In tali casi il parere di cui al primo comma non è necessario.
3. A seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza di un soggetto autorizzato, l'autorità di vigilanza attiva il procedimento per l'apertura della liquidazione coatta amministrativa.
4. Se il soggetto autorizzato in liquidazione coatta amministrativa risulta in stato di insolvenza, i commissari liquidatori, previo parere dell'autorità di vigilanza, debbono presentare al Commissario della Legge istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza. In tali casi il parere di cui al primo comma non è necessario.

5. La dichiarazione dello stato di insolvenza di cui al primo comma rende applicabili alla procedura di liquidazione coatta amministrativa le disposizioni di legge vigenti in materia concorsuale in quanto compatibili. In tali casi, su richiesta dell'autorità di vigilanza, il Magistrato Dirigente nomina, tra i Commissari della Legge, un esperto in materia concorsuale che assiste e fornisce consulenza ai commissari liquidatori.

CAPO III

LIQUIDAZIONE ORDINARIA

Art. 99

(Liquidazione ordinaria)

1. I soggetti autorizzati informano senza ritardo l'autorità di vigilanza del verificarsi di una causa di scioglimento della società. L'autorità di vigilanza accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.
2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle società degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al primo comma.
3. L'iscrizione di cui al secondo comma comporta la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di attività riservate. L'autorità di vigilanza può comunque autorizzare la prosecuzione dell'attività nei limiti sanciti dalla Legge sulle Società in materia di liquidazione ordinaria; in tali casi, ai contratti stipulati non si applica l'articolo 65.
4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri dell'autorità di vigilanza previsti dalla presente legge.

CAPO IV

SISTEMI DI GARANZIA

Art. 100

(Sistemi di garanzia per la protezione dei depositanti)

1. Con decreto reggionale sono costituiti sistemi di garanzia per la protezione dei depositanti. Le banche sammarinesi e le succursali di banche estere, salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente, sono obbligate a partecipare ai sistemi di garanzia di cui al presente articolo.
2. I sistemi di garanzia sono gestiti dalla Banca Centrale o da una o più società controllate dalla Banca Centrale.
3. L'autorità di vigilanza disciplina:
 - a) la gestione e il finanziamento dei sistemi di garanzia;
 - b) i casi e le forme di intervento dei sistemi di garanzia;
 - c) i contributi da parte delle banche partecipanti ai sistemi di garanzia;
 - d) le sanzioni imposte alle banche che non versano i contributi previsti dai sistemi di garanzia;
 - e) i limiti minimi e massimi di rimborso;
 - f) le caratteristiche dei depositi inclusi dalla copertura offerta da ciascun sistema di garanzia, nonché i limiti quantitativi e i requisiti che tali depositi devono avere per essere coperti;
 - g) le comunicazioni ai clienti delle banche riguardanti i sistemi di garanzia;
 - h) il coordinamento dell'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina di cui ai Capi I e II del presente Titolo;
 - i) ogni altro aspetto connesso ai sistemi di garanzia.

TITOLO III

RELAZIONI CON ALTRE AUTORITÀ

Art. 101

(Relazioni con il CCR)

1. Con delibera del CCR possono essere specificate le linee guida e i criteri generali ai quali l'autorità di vigilanza deve attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza e nell'emanazione dei provvedimenti di carattere generale.

Art. 102

(Relazioni con il Congresso di Stato)

1. L'autorità di vigilanza trasmette al Congresso di Stato, per il tramite del CCR, copia dei provvedimenti di carattere generale emanati e delle sanzioni imposte.

2. L'autorità di vigilanza trasmette in via riservata al Congresso di Stato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 35 dello Statuto della Banca Centrale, le notizie e i dati relativi alle gravi irregolarità accertate.

Art. 103

(Relazioni con autorità di vigilanza estere)

1. L'autorità di vigilanza è autorizzata a trasmettere e/o a richiedere alle autorità di vigilanza estere le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei rispettivi compiti. A tale fine l'autorità di vigilanza concluderà accordi di cooperazione con le autorità competenti di Paesi esteri che prevedano scambi d'informazione.

2. Gli accordi di cui al primo comma potranno essere conclusi a condizione che:

a) le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 29 dello Statuto della Banca Centrale;

b) lo scambio di informazioni deve avere lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorità suddette;

c) l'autorità competente che riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle sue funzioni:

- per l'esame delle condizioni di accesso all'attività degli intermediari creditizi, finanziari e assicurativi e per facilitare il controllo, su base individuale e su base consolidata, delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di vigilanza sulla liquidità, sulla solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno;

- per l'irrogazione di sanzioni;

- nell'ambito di un ricorso amministrativo o procedimenti giurisdizionali contro una decisione dell'autorità competente;

- per la repressione di reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

d) le informazioni ricevute non possono essere diffuse senza l'esplicito consenso scritto delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, soltanto per gli scopi per i quali dette autorità hanno dato il loro consenso.

Art. 104

(Relazioni con l'autorità giudiziaria)

1. I dipendenti dell'autorità di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali. Sono altresì pubblici ufficiali i soggetti incaricati dall'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 42, terzo comma, nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
2. I soggetti di cui al primo comma sono vincolati dal segreto d'ufficio. Essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Coordinamento della Vigilanza tutte le irregolarità constatate, anche quando assumono la veste di reati.
3. Il Coordinamento della Vigilanza riferisce all'autorità giudiziaria secondo quanto stabilito dall'articolo 35, secondo comma, dello Statuto della Banca Centrale.
4. In caso di indagini giudiziarie presso soggetti autorizzati, promotori finanziari e intermediari assicurativi e riassicurativi, il Commissario della Legge può avvalersi, a tal fine e a ogni effetto, dell'autorità di vigilanza.

Art. 105

(Relazioni con la Segreteria di Stato per l'Industria)

1. L'autorità di vigilanza collabora con la Segreteria di Stato per l'Industria sulla vigilanza nei confronti delle società di revisione e dei revisori contabili iscritti nel registro di cui alla Legge 27 ottobre 2004 n.146, quando incaricati da soggetti autorizzati.
2. Qualora l'autorità di vigilanza accerti violazioni delle norme della presente legge che disciplinano l'attività dei revisori contabili, ne dà comunicazione alla Segreteria di Stato per l'Industria.

PARTE III

DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

TITOLO I

SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO

Art. 106

(Sollecitazione all'investimento)

1. Per "sollecitazione all'investimento" si intende ogni offerta, invito, o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di strumenti finanziari o altri strumenti di raccolta del risparmio, anche non negoziabili.
2. Non costituiscono sollecitazione all'investimento le attività, di cui al primo comma:
 - a) rivolte ai soli clienti professionali;
 - b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello stabilito dall'autorità di vigilanza;
 - c) di ammontare complessivo non superiore a quello stabilito dall'autorità di vigilanza;
 - d) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dalla Repubblica.
3. Non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari realizzata senza emissione di strumenti finanziari.
4. L'autorità di vigilanza può individuare altri casi nei quali le disposizioni del presente Titolo non si applicano in tutto o in parte.

Art. 107

(Obblighi degli offerenti)

1. Coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne danno preventiva comunicazione all'autorità di vigilanza, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione.
2. Il prospetto contiene le informazioni che, a seconda delle caratteristiche degli strumenti finanziari e degli emittenti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sugli strumenti finanziari e sui relativi diritti.
3. L'autorità di vigilanza autorizza la pubblicazione del prospetto entro il termine da essa stabilito in via generale. L'autorità di vigilanza può indicare agli offerenti informazioni integrative da inserire nel prospetto e stabilire specifiche modalità di pubblicazione dello stesso.

Art. 108

(Disciplina della sollecitazione all'investimento)

1. L'autorità di vigilanza adotta disposizioni di attuazione del presente Titolo, anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari, degli emittenti e dei mercati.
2. L'autorità di vigilanza stabilisce:
 - a) il contenuto della comunicazione all'autorità di vigilanza e del prospetto nonché le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto e del suo eventuale aggiornamento;
 - b) le modalità da osservare, prima della pubblicazione del prospetto, per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
 - c) le modalità di svolgimento della sollecitazione anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari.
3. L'emittente può direttamente collocare propri titoli presso la propria sede legale e/o dipendenze. Qualora l'attività di sollecitazione sia effettuata mediante attività, anche di carattere promozionale, svolta in luogo diverso dalla sede e/o dalle dipendenze dell'emittente essa deve essere esercitata da soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui alle lettere D5 e D6 dell'Allegato 1.
4. L'autorità di vigilanza stabilisce le norme di correttezza che l'offerente, l'emittente e chi colloca gli strumenti finanziari sono tenuti a osservare.

Art. 109

(Bilanci dell'emittente)

1. L'ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni nelle quali una società di revisione esprime il proprio giudizio. La sollecitazione all'investimento non può essere effettuata se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.

Art. 110

(Obblighi informativi)

1. L'autorità di vigilanza, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni al pubblico può, anche in via generale:
 - a) richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;
 - b) assumere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dai revisori dei conti e dai dirigenti delle società e dei soggetti indicati nella lettera a);

c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nella lettera a).

2. L'autorità di vigilanza può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società emittenti l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di fiduciarie, dei fiduciari.

3. Gli emittenti sottopongono al giudizio di un revisore dei conti il bilancio d'esercizio e quello consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo della sollecitazione.

Art. 111

(Riconoscimento del prospetto)

1. L'autorità di vigilanza disciplina il riconoscimento nella Repubblica dei prospetti approvati dalle autorità competenti di altri Stati.

Art. 112

(Poteri cautelari e interdittivi)

1. L'autorità di vigilanza può:

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la sollecitazione all'investimento in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;

b) vietare la sollecitazione all'investimento in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).

Art. 113

(Annunci pubblicitari)

1. Prima della pubblicazione del prospetto è vietato qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante sollecitazioni all'investimento.

2. Gli annunci pubblicitari sono trasmessi preventivamente all'autorità di vigilanza.

3. Gli annunci pubblicitari sono effettuati secondo i criteri stabiliti dall'autorità di vigilanza, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua conformità al contenuto del prospetto.

4. L'autorità di vigilanza può:

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle relative norme di attuazione;

b) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a);

c) vietare l'esecuzione della sollecitazione all'investimento, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a) o b).

PARTE IV

DISPOSIZIONI SUI CONTRATTI DELLE IMPRESE

DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

TITOLO I

DEFINIZIONI

Art. 114

(Contratto di assicurazione danni)

1. L'assicurazione danni è il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro.

Art. 115

(Assicurazione della responsabilità civile)

1. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore si obbliga, nei limiti della somma prevista dal contratto, a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

Art. 116

(Contratto di assicurazione vita)

1. L'assicurazione vita è il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 117

(Capitalizzazione)

1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.

Art. 118

(Contratto di riassicurazione)

1. La riassicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore cede al riassicuratore, verso il pagamento di un premio, tutto o parte del rischio assunto verso l'assicurato.

2. Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 119

(Prova del contratto)

1. Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

2. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

3. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza, ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 120

(Polizze all'ordine e al portatore)

1. Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione.
2. Tuttavia l'assicuratore è liberato se, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato.
3. In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento della cambiale.

Art. 121

(Inesistenza del rischio)

1. Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Art. 122

(Contenuto obbligatorio dei contratti)

1. L'autorità di vigilanza, con apposito regolamento, prescrive il contenuto obbligatorio dei contratti di cui agli articoli 114, 115, 116, 117, 118.
2. I contratti di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione privi del contenuto obbligatorio di cui al primo comma, o comunque da esso difformi, sono nulli.

TITOLO III

ASSICURAZIONE DANNI

Art. 123

(Interesse all'assicurazione)

1. Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.

Art. 124

(Limiti del risarcimento)

1. L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
2. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.

Art. 125

(Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose)

1. L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.
2. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Art. 126

(Coassicurazione)

1. Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra gli assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Art. 127

(Diritto di surrogazione dell'assicuratore)

1. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
2. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
3. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 128

(Alienazione delle cose assicurate)

1. L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
2. I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.
3. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

TITOLO IV

ASSICURAZIONE VITA

Art. 129

(Assicurazione sulla vita propria o di un terzo)

1. L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
2. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

Art. 130

(Assicurazione a favore di un terzo)

1. E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
2. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento.
3. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Art. 131

(Decadenza dal beneficio)

1. La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.

Art. 132

(Diritti dei creditori e degli eredi)

1. Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e sono da intendersi impignorabili ai sensi dell'articolo 17 della Legge 17 giugno 1994 n.55.

2. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione e alla riduzione delle donazioni.

PARTE V

SANZIONI

TITOLO I

SANZIONI PENALI

Art. 133

(Modifica all'articolo 321 del Codice Penale)

1. L'articolo 321 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

Art.321

“(Abusiva attività di raccolta del risparmio)

Chiunque raccoglie il risparmio tra il pubblico, anche mediante emissione di obbligazioni, in violazione delle norme di leggi vigenti o dei provvedimenti emanati della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.”.

Art. 134

(Attività abusivamente esercitata)

1. Chiunque svolge un'attività riservata senza l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza o senza il nulla osta del Congresso di Stato, ove dovuto, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.

2. Con la stessa pena è punito:

a) chiunque promuove o colloca presso il pubblico strumenti finanziari e contratti assicurativi in assenza delle autorizzazioni di cui alla presente legge;

b) chiunque esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nel registro indicato dall'articolo 25, terzo comma;

c) chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o intermediazione riassicurativa senza essere iscritto nel registro indicato dall'articolo 27, primo comma.

Art. 135

(Assesti proprietari)

1. Chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 16, 17, 19, e 23, ovvero omette dolosamente di fornirle, è punito con la prigionia di primo grado o la multa.

2. La pena prevista al primo comma si applica anche per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione capogruppo di cui all'articolo 55.

Art. 136

(Confusione di patrimoni)

1. Chi, nell'esercizio di attività riservate, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno ai clienti, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.

Art. 137

(False comunicazioni degli emittenti)

1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari è punito:

- con la prigionia di primo grado, la multa e l'interdizione di primo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale; ovvero

- con la prigionia di secondo grado, la multa e l'interdizione di secondo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica, se la condotta ha loro cagionato un danno patrimoniale.

Art. 138

(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

1. I responsabili della revisione contabile i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto autorizzato, società di partecipazione capogruppo, o emittente sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti:

- con la prigionia di primo grado, la multa e l'interdizione di primo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale; ovvero

- con la prigionia di secondo grado, la multa e l'interdizione di secondo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica, se la condotta ha loro cagionato un danno patrimoniale.

Art. 139

(Violazione del segreto bancario)

1. La violazione del segreto bancario da parte dei soggetti tenuti al suo rispetto ai sensi dell'articolo 36 è punita con la prigionia di primo grado, la multa e l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.

2. La stessa pena si applica a chiunque, venuto abusivamente o involontariamente a conoscenza di dati e notizie coperti da segreto bancario, li riveli a terzi ovvero li impieghi a proprio o altrui profitto.

Art. 140

(Ostacolo all'esercizio della funzione di vigilanza)

1. Chi, nell'esercizio delle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario, presso soggetti autorizzati o presso ogni altro soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi della presente legge:

a) espone dolosamente nelle comunicazioni all'autorità di vigilanza fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti autorizzati o dei soggetti sopra citati; ovvero

b) nasconde dolosamente, in tutto o in parte, fatti che avrebbe dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima,

è punito con la prigionia di secondo grado, la multa e l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.

2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, chi, nell'esercizio delle medesime funzioni e presso medesimi soggetti di cui al primo comma, espone fatti non rispondenti al vero all'autorità di vigilanza, è punito con la prigionia di primo grado, la multa e l'interdizione di secondo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.

3. Fuori dei casi previsti dal primo e secondo comma, chi, nell'esercizio delle medesime funzioni e presso medesimi soggetti di cui ai predetti commi, ostacola all'autorità di vigilanza l'esercizio delle proprie funzioni, o non ottempera, in forma grave o reiterata, alle disposizioni da essa emanate, è punito con la prigionia di primo grado o la multa.

TITOLO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 141

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Fatte salve le sanzioni penali previste nel Titolo I, chiunque violi le disposizioni della presente legge, nonché dei decreti reggenziali e dei provvedimenti dell'autorità di vigilanza, emanati a seguito della presente legge, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria. Con apposito decreto reggenziale, sentito il parere del CCR, su proposta dell'autorità di vigilanza, sono individuate le disposizioni della presente legge la cui violazione è sanzionata, i responsabili delle violazioni, e il limite minimo e massimo dell'importo della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Il decreto potrà fissare un limite massimo dell'importo della sanzione anche superiore a quanto stabilito dall'articolo 31 dello Statuto della Banca Centrale.

2. Contestati gli addebiti ai responsabili e valutate le deduzioni presentate, entro trenta giorni l'autorità di vigilanza provvede a comminare la relativa sanzione mediante notifica per iscritto dell'ingiunzione di pagamento. L'entità della singola sanzione è stabilita dall'autorità di vigilanza tenendo conto anche dell'esistenza di più violazioni della medesima disposizione ovvero di violazioni di diverse disposizioni compiute con un'unica azione od omissione; della reiterazione della condotta irregolare nonché di ogni altro elemento dal quale desumere la gravità della violazione.

3. La sanzione amministrativa deve essere estinta dal soggetto sanzionato mediante pagamento all'autorità di vigilanza. Le persone giuridiche alle quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono in solido con questi del pagamento della sanzione comminata con obbligo di rivalsa nei confronti degli stessi responsabili. Non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.

4. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi e nelle forme previste dall'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68 ed eventuali successive

modifiche.

5. Scaduto il termine per il pagamento, l'autorità di vigilanza si avvale, per l'incasso delle somme, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70. L'esazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge avverrà pertanto con le medesime modalità dell'esazione delle tasse, imposte, tributi, sanzioni e ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.

6. L'autorità di vigilanza trasferisce all'Ecc.ma Camera quanto incassato a titolo di sanzioni; tali importi saranno imputati su uno specifico capitolo "Interventi sul sistema bancario finanziario e assicurativo" del Bilancio dello Stato.

7. Le violazioni amministrative pecuniarie definite dalla presente legge e dal successivo decreto da emanare ai sensi del primo comma dovranno essere comprese nell'elenco che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 142

(Riserva obbligatoria)

1 L'autorità di vigilanza può stabilire che le banche debbano formare un deposito vincolato di parte dell'importo complessivo dei fondi ricevuti dal pubblico, sotto la forma dei depositi bancari effettuati in conto corrente e libretti di risparmio presso di esse e risultante dalle situazioni periodiche dei conti e con esclusione dei conti interbancari. La misura di detto deposito vincolato verrà periodicamente determinata secondo modalità e parametri fissati dall'autorità di vigilanza.

2. Il deposito vincolato di cui al primo comma può avere a oggetto denaro contante o titoli emessi o garantiti da enti sovrani contenuti in una lista annualmente predisposta dall'autorità di vigilanza. In ogni caso, la composizione del deposito vincolato dovrà rispecchiare proporzionalmente il complesso dei fondi ricevuti dal pubblico.

3. Il deposito vincolato di cui al primo comma è effettuato in appositi conti presso la Banca Centrale che riconosce alle banche depositanti sul valore della riserva l'interesse corrispondente. Le proporzioni nel deposito vincolato tra denaro contante e titoli o titoli emessi dalla Repubblica e altri titoli sono determinati periodicamente dall'autorità di vigilanza.

4. Per esigenze di cassa le banche depositanti possono chiedere anticipazioni sulla riserva obbligatoria, l'ammontare e la durata delle quali dovranno essere fissati dall'autorità di vigilanza. Anche in caso di intervenuta flessione della massa dei depositi le banche potranno chiedere all'autorità di vigilanza un parziale svincolo della riserva obbligatoria.

Art. 143

(Società finanziarie)

1. Ai sensi della presente legge, per "società finanziaria" si intende la società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera B dell'Allegato 1.

2. Ogni norma, anche di natura fiscale, contenuta nelle disposizioni di leggi vigenti, emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con riferimento a società finanziarie e/o società fiduciarie è da intendersi rivolta a tutte le società autorizzate, ai sensi della presente legge, all'esercizio di una o più delle attività di cui alle lettere B, C e D di cui all'Allegato 1.

Art. 144

(Trattamento fiscale degli strumenti finanziari oggetto di mandato fiduciario)

1. Tutti i redditi prodotti da strumenti finanziari e beni esteri che siano oggetto di specifico mandato fiduciario e quindi contabilizzati nei conti d'ordine, non sono considerati corrisposti da soggetti operanti sul territorio.

Art. 145

(Registro degli attuari)

1. E' istituito presso l'autorità di vigilanza il registro pubblico degli attuari.
2. L'autorità di vigilanza disciplina l'oggetto della professione, i requisiti per l'iscrizione nell'albo, le modalità per l'iscrizione, i procedimenti disciplinari, i casi di sospensione e di cancellazione dal registro, la vigilanza sugli iscritti, e le modalità di tenuta e di consultazione del registro.

Art. 146

(Coordinamento con lo Statuto della Banca Centrale)

1. Quanto previsto all'articolo 141, deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 dello Statuto della Banca Centrale.

Art. 147

(Coordinamento con la Legge sulle Società)

1. La Legge sulle Società è applicabile ai soggetti autorizzati per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge e dai provvedimenti attuativi emanati dall'autorità di vigilanza.
2. Non si applicano le disposizioni della Legge sulle Società incompatibili con le norme contenute nella presente legge e nei provvedimenti attuativi emanati dall'autorità di vigilanza.

Art. 148

(Coordinamento con la Legge sulla Locazione Finanziaria)

1. Qualora una banca o una società finanziaria acquisti beni immobili ubicati nel territorio sammarinese per farne oggetto di locazione finanziaria in favore di cittadini sammarinesi, l'autorizzazione del Consiglio dei XII non è necessaria. La deroga si applica anche:

- a) ai casi di subentro di un nuovo conduttore, quando il subentrante è cittadino sammarinese;
- b) ai casi di trasferimento di proprietà a un nuovo soggetto locatore, quando il locatario rimane il medesimo e il locatore entrante è banca o società finanziaria ai sensi della presente legge.

Nei casi di risoluzione dei contratti di cui al primo comma, venendo a mancare la causa locativa dell'acquisto immobiliare, la banca o società finanziaria, entro novanta giorni dalla data di comunicazione al locatario dell'avvenuta risoluzione, dovrà presentare istanza di autorizzazione al Consiglio dei XII per legittimare l'originario acquisto dell'immobile e la sua contabilizzazione nella voce dell'attivo "beni da locare", salvo che entro tale termine l'immobile non venga nuovamente concesso in locazione finanziaria o venduto ad altro cittadino sammarinese; a tal fine farà fede la data di registrazione del nuovo contratto di locazione finanziaria o di quello di vendita.

In mancanza di motivata delibera contraria entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorizzazione del Consiglio dei XII s'intende concessa.

2. Allo scopo di salvaguardare la natura e le prevalenti finalità finanziarie dello strumento, è vietato alle società locatrici, relativamente ai contratti di locazione finanziaria registrati dopo l'entrata in vigore della presente legge, accettare versamenti di canone anticipato dal locatario, in una o più soluzioni, in misura complessivamente superiore al 80% del valore complessivo del contratto di locazione finanziaria o acconsentire a prorarre la durata della locazione, in favore del medesimo soggetto locatario, oltre il limite massimo di anni trenta.

3. Ferma restando la nullità di eventuali patti contrattuali che stabiliscano una durata della locazione finanziaria inferiore ai minimi di cui all'articolo 2 della Legge 19 novembre 2001 n.115, locatore e locatario, in presenza di circostanze eccezionali, possono congiuntamente presentare istanza motivata all'Ufficio Tributario per ottenere l'autorizzazione al riscatto del bene locato prima del completo decorso dei termini di durata minima di cui sopra.

4. La banca o società finanziaria proprietaria di bene mobile registrato, oggetto di locazione finanziaria, non risponde in solido con il locatario di eventuali danni arrecati a terzi nella conduzione del bene locato quando superiori ai massimali della polizza assicurativa obbligatoria ai fini della sua circolazione; dei danni eccedenti risponde unicamente il locatario.

Art. 149

(Coordinamento con le norme generali sulla prescrizione dei diritti)

1. In deroga alle norme generali di prescrizione trentennale, i diritti che nascono dai contratti conclusi dai soggetti autorizzati, nell'esercizio di attività riservate, si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui si è prodotto l'atto o il fatto che li ha generati.

2. Il termine di dieci anni è da intendersi come generale e residuale, per cui non si applica nei casi in cui, per particolari categorie di diritti, siano previsti dalle leggi tempo per tempo vigenti, termini di prescrizione più brevi.

3. Ai sensi di quanto previsto al secondo comma, le obbligazioni scaturenti dall'assegno bancario, ossia tratto su banche di diritto sammarinese, si prescrivono decorso un anno dalla data di emissione dell'assegno, il quale non potrà comunque essere oggetto di protesto, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 24 novembre 1970 n.47 e dell'articolo 206 del Codice Penale, se posto all'incasso dopo più di sessanta giorni di calendario dalla data di emissione riportata sull'assegno.

Art. 150

(Coordinamento con le norme in materia di contrasto al terrorismo e al riciclaggio del denaro di provenienza illecita)

1. Le leggi in materia di contrasto al terrorismo e al riciclaggio del denaro di provenienza illecita sono da intendersi prevalenti rispetto alla presente legge.

Art. 151

(Coordinamento con la Legge sul Trust)

1. Al secondo comma dell'articolo 19 della Legge 17 marzo 2005 n.37, le parole "alle società bancarie, finanziarie e fiduciarie" sono sostituite dalle seguenti: "alle banche, società fiduciarie, società finanziarie, imprese di investimento e società di gestione".

2. La Legge 17 marzo 2005 n.37, è da intendersi speciale e prevalente sulla presente legge. L'autorità di vigilanza disciplina l'applicazione delle norme della presente legge al caso in cui l'esercizio dell'ufficio di trustee costituisca svolgimento di attività riservate.

Art. 152

(Coordinamento con le Leggi sulla Proprietà Intellettuale)

1. Ad integrazione di quanto stabilito dalle Leggi 25 maggio 2005 n.79 e 20 luglio 2005 n.114, i marchi d'impresa aventi a oggetto attività riservate potranno essere registrati solo in favore di soggetti che abbiano già ottenuto l'autorizzazione all'esercizio di tali attività da parte dell'autorità di vigilanza nonché, ove dovuto, il nulla osta del Congresso di Stato.

Art. 153

(Coordinamento con le norme in materia di licenza o patente di esercizio)

1. Le disposizioni contenute nella Legge 8 giugno 1965 n.18, nell'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n.165 e nel Decreto 16 febbraio 2005 n.23 si applicano anche ai soggetti autorizzati all'esercizio di attività riservate per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge e dai provvedimenti attuativi emanati dall'autorità di vigilanza.

2. Non si applicano le disposizioni di cui al primo comma incompatibili con le norme contenute nella presente legge e nei provvedimenti attuativi emanati dall'autorità di vigilanza.

3. I soggetti autorizzati, ai fini del rilascio della licenza o patente d'esercizio e della conseguente attribuzione del codice operatore economico, dovranno consegnare agli uffici competenti, a integrazione della documentazione prevista dalle norme di cui al primo comma, copia conforme dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 7 e copia della delibera di nulla osta del Congresso di Stato di cui all'articolo 12, ove dovuto.

4. Nei casi stabiliti dall'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 9, l'autorità di vigilanza rilascerà l'abilitazione all'inizio dell'operatività solo ai soggetti già muniti di licenza o patente di esercizio.

5. I casi di sospensione, revoca, decadenza o rinuncia della licenza o patente di esercizio sono comunicati dall'Ufficio Industria all'autorità di vigilanza entro cinque giorni dalla data in cui si verificano.

Art. 154

(Pubblica Amministrazione)

1. La presente legge non si applica all'esercizio di attività riservate da parte della Pubblica Amministrazione.

Art. 155

(Nomina del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio)

1. Il Presidente della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino-S.U.M.S. è nominato dal Consiglio Grande e Generale.

Art. 156

(Norme transitorie)

1. I soggetti che già svolgono attività riservate in virtù di autorizzazione concessa ai sensi delle normative di cui al seguente articolo 157, primo comma, possono continuare a svolgere le attività riservate oggetto dell'autorizzazione loro precedentemente concessa. Le banche autorizzate ai sensi della Legge 12 febbraio 1986 n.21 possono continuare a svolgere le attività di cui alle lettere A, B, C, D, I, J, K, L dell'Allegato 1, e le società finanziarie autorizzate ai sensi della Legge 25 febbraio 1986 n.24, possono continuare a svolgere le attività di cui alle lettere B, C, D, K, L dell'Allegato 1.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'autorità di vigilanza iscrive i soggetti di cui al primo comma nel registro dei soggetti autorizzati.

3. I soggetti di cui al primo comma hanno dodici mesi di tempo dall'entrata in vigore della presente legge per comunicare all'autorità di vigilanza le attività riservate che non intendono più svolgere.

4. I soggetti di cui al primo comma hanno dodici mesi di tempo dall'entrata in vigore della presente legge per adeguare il proprio statuto alle norme della presente legge, secondo quanto disposto dall'articolo 47.

5. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'elenco dei promotori finanziari tenuto dall'autorità di vigilanza, sono iscritti dall'autorità di vigilanza nel registro dei promotori finanziari di cui all'articolo 25.

6. Per le persone che, all'entrata in vigore della presente legge, svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti autorizzati e delle quali sono già stati verificati i requisiti di onorabilità e professionalità in base alle norme abrogate dalla presente legge ovvero in base ai provvedimenti dell'autorità di vigilanza emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge, non è necessaria la verifica dei requisiti di cui all'articolo 15 ai fini dell'espletamento del mandato in corso e fino al suo naturale esaurimento.

7. Gli agenti assicurativi che esercitano l'attività di intermediazione assicurativa, sulla base di una patente di esercizio rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono continuare a operare previa comunicazione all'autorità di vigilanza ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 27.

8. I provvedimenti attuativi emanati dall'autorità di vigilanza dovranno stabilire adeguati termini di

recepimento, alle nuove disposizioni, da parte dei soggetti obbligati.

Art. 157

(Norme abrogate)

1. Si intendono abrogate le seguenti norme:

- a) Legge 30 marzo 1954 n.10;
- b) Legge 8 giugno 1954 n.17;
- c) Legge 27 febbraio 1958 n.3;
- d) Legge 20 dicembre 1984 n.116;
- e) Legge 12 febbraio 1986 n.21;
- f) Legge 25 febbraio 1986 n.24;
- g) Decreto 26 maggio 1986 n.62;
- h) Decreto 23 ottobre 1986 n.120;
- i) Legge 8 marzo 1988 n.33;
- j) Legge 8 luglio 1994 n.63;
- k) articoli 5 e 6, secondo comma, e 7 della Legge 29 novembre 1995 n.130;
- l) Legge 29 ottobre 1999 n.113;
- m) articolo 1, lettere b) e c) del Decreto 11 marzo 2001 n.37;
- n) articolo 68 della Legge 18 dicembre 2003 n.165;
- o) articolo 78, primo comma, della Legge 16 dicembre 2004 n.172.

2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della Legge 25 febbraio 1986 n.24 continuano a essere applicati ai soli contratti, stipulati dalle società finanziarie autorizzate ai sensi della legge sopra citata, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata nella presente legge e in contrasto con una disposizione di quest'ultima è da intendersi abrogata.

4. Le disposizioni emanate dall'autorità di vigilanza ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi della presente legge.

5. Le disposizioni contenute nelle leggi e decreti abrogati dalla presente legge, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi della presente legge in sostituzione delle stesse. I riferimenti alle leggi, decreti o disposizioni, di cui al primo comma, che divengono inapplicabili per effetto dell'emanazione dei suddetti provvedimenti, devono essere espressamente indicati nei provvedimenti stessi.

Art. 158

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 6 dicembre 2005/1705 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

(Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi)

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

(Rosa Zafferani)

ALLEGATO 1

ATTIVITÀ RISERVATE

A) Attività bancaria.

Per attività bancaria si intende la raccolta del risparmio presso il pubblico e l'esercizio del credito.

B) Attività di concessione di finanziamenti.

Per attività di concessione di finanziamenti si intende l'erogazione di prestiti sotto qualsiasi forma, fra le quali anche la locazione finanziaria, il credito al consumo, il rilascio di garanzie e impegni di firma.

C) Attività fiduciaria.

Per attività fiduciaria si intende l'intestazione di beni di terzi in esecuzione di mandato senza rappresentanza.

D) Servizi di investimento.

Per servizi di investimento si intendono le attività, aventi a oggetto uno o più strumenti finanziari, di cui alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6.

D1) Ricezione e trasmissione di ordini aventi a oggetto strumenti finanziari.

D2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti aventi a oggetto strumenti finanziari

D3) Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari.

D4) Gestione di portafogli di strumenti finanziari.

D5) Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile di strumenti finanziari.

D6) Collocamento senza impegno irrevocabile di strumenti finanziari.

E) Servizi di investimento collettivo

Per servizi di investimento collettivo si intendono le attività di:

a) promozione, istituzione e organizzazione di organismi di investimento collettivo e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;

b) la gestione del patrimonio di organismi di investimento collettivo di propria o di altrui istituzione, mediante l'investimento avente a oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili.

F) Servizi di investimento collettivo non tradizionali

Per servizi di investimento collettivo non tradizionali si intendono le attività di promozione, istituzione, organizzazione e gestione, di cui alla lettera E), svolte limitatamente a organismi di investimento collettivo riservate a clienti professionali o che utilizzano tecniche di gestione non tradizionali.

G) Attività assicurativa.

Per attività assicurativa si intende l'esercizio delle attività di assicurazione sulla vita o dell'assicurazione contro i danni. Per assicurazione sulla vita si intendono le assicurazioni e le operazioni come risultano dalla classificazione per ramo stabilita con provvedimento dell'autorità di vigilanza. Per assicurazione contro i danni si intendono le assicurazioni come risultano dalla classificazione per ramo stabilita dall'autorità di vigilanza.

H) Attività di riassicurazione.

Per attività di riassicurazione si intendono le attività di assunzione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione.

I) Servizi di pagamento.

Per servizi di pagamento si intendono le attività di:

- a) incasso e trasferimento di fondi;
- b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
- c) compensazione di debiti e crediti;
- d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento.

J) Servizi di emissione di moneta elettronica.

Per servizi di emissione di moneta elettronica si intende il servizio di emissione di un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia:

- a) memorizzato su un dispositivo elettronico;
- b) emesso previa ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso;
- c) accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente.

K) Attività di intermediazioni in cambi.

Per intermediazione in cambi si intende l'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente a oggetto valuta.

L) Attività di assunzione di partecipazioni.

Per attività di assunzione di partecipazioni si intende l'attività, svolta nei confronti del pubblico, di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese. Non rientra, nell'attività di cui sopra, l'assunzione di partecipazioni che non siano finalizzate all'alienazione e che, per il periodo di detenzione, non siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.

ALLEGATO 2

STRUMENTI FINANZIARI

Per "strumenti finanziari" si intendono:

- a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dalle lettere f), g), h), i) e j).

I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.